



Global Policy

**Global Policy per la gestione delle
operazioni con soggetti
in potenziale conflitto di interesse del Gruppo
FinecoBank**

FB 002_2023

Funzione Approvante

Consiglio di Amministrazione

Data 7 Febbraio 2023

Funzione Proponente

Direzione Legal & Corporate Affairs

Owner	Direzione Legal & Corporate Affairs		
Process Tree	Process Type: Governo e controllo - MG: Gestione dei rischi e dei controlli - MP: Gestione dei rischi di compliance - EP: Gestione Del Processo Relativo Alle Operazioni Con Parti Correlate, Soggetti Collegati Ed Esponenti Aziendali Ex Art.136 Tub - SP: Gestione della dichiarazione e del database parti correlate, soggetti collegati ed Esponenti Aziendali ex art.136 TUB		
Contatti	<i>Chiarimenti sui contenuti del documento</i>	Struttura: <i>Corporate Law & Board Secretary's Office</i> e-mail: PresidioFinecoBank@fineco.it	
	<i>Assistenza operativa</i>	Struttura: <i>Corporate Law & Board Secretary's Office</i> e-mail: PresidioFinecoBank@fineco.it	
Funzioni di Capogruppo coinvolte nel processo di condivisione	Direzione <i>Legal & Corporate Affairs; Corporate Law & Board Secretary's Office</i> Direzione <i>Chief Risk Officer</i> Direzione <i>Chief Lending Officer</i> Direzione <i>Chief Financial Officer</i> Direzione <i>Amministrazione e Segnalazioni OdV; Controllo di Gestione.</i> Direzione <i>Compliance</i> Organizzazione e <i>Operations Banca</i>		
Certificazione in Capogruppo per profili di competenza			
Entità coinvolte nel processo di condivisione			
Entità destinatarie (perimetro minimo)	Controllate dirette	Controllate indirette	Altre indicazioni
	Fineco Asset Management DAC (FAM)		

Normative sostituite/revisionate e principali cambiamenti apportati

Normativa sostituita/ revisionata	Data normativa sostituita/ revisionata	Razionale/Riassunto delle principali modifiche	Tipo modifica
FB 083_2021 Global Policy per la gestione delle operazioni con soggetti in potenziale conflitto di interesse del Gruppo FinecoBank	Dicembre 2021	Precisazioni di carattere operativo con riferimento alle attività di verifica dei soggetti rilevanti ai fini del Perimetro Unico da parte delle strutture Direzione <i>Chief Lending Officer</i> e <i>Operations Banking</i> e Rete.	Sostituzione

Normative di Gruppo collegate

Titolo	Numero Rule	Breve spiegazione del legame
Global Policy “Conflitti di Interesse”	FB 063_2021	Si tratta della normativa interna che definisce le regole e gli <i>standard</i> che devono essere implementati nel Gruppo FinecoBank al fine di individuare, gestire e registrare correttamente i conflitti d'interesse.

Normative Locali collegate della Capogruppo

Titolo	Numero	Breve spiegazione del legame
Process Narrative of: 9924 Soggetti in potenziale conflitto di interesse FinecoBank: presidio anagrafica e operazioni	9924_03	Il processo descrive le attività che svolge il Presidio FinecoBank – che non ha un coinvolgimento di merito nelle fasi decisionali – con riferimento alla gestione delle operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento CONSOB, soggetti collegati ai sensi delle Disposizioni di Banca d'Italia, esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del TUB, nonché con gli altri soggetti rilevanti ai sensi della presente “ <i>Global Policy per la gestione delle operazioni con soggetti in potenziale conflitto di interesse del Gruppo FinecoBank</i> ”.

		<p>Il Processo è stato aggiornato al fine di recepire nelle procedure interne i dovuti adeguamenti conseguenti all'adozione del nuovo applicativo "Daisy" per la gestione delle operazioni con soggetti in potenziale conflitto di interesse del Gruppo.</p>
<p>Circolare 103/2021 Global Policy per la gestione delle operazioni con soggetti in potenziale conflitto di interesse del Gruppo FinecoBank e altre disposizioni interne di attuazione: presidio anagrafica e operazioni</p>	<p>103_2021</p>	<p>La Circolare contiene alcune indicazioni di carattere operativo relative alle previsioni di cui al processo 9924 (come sopra richiamato). In particolare, sono descritte le modalità di accesso e consultazione del nuovo applicativo "Daisy" - il quale, unitamente a XF, contiene le informazioni sulle rilevanze ai sensi delle normative rilevanti in materia – da parte degli <i>Owner</i> delle operazioni con soggetti in potenziale conflitto di interesse al fine di verificare se la controparte dell'operazione sia compresa nel Perimetro Unico e, quindi, procedere alla compilazione dell'apposita scheda (Allegato A della <i>Global Policy</i>).</p>

INDICE

SEZIONE I.....	14
CONTESTO NORMATIVO, ORGANI DI <i>GOVERNANCE</i> E PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	14
1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	15
2. CONTESTO NORMATIVO.....	15
2.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	15
2.2 ADOZIONE DELLA <i>GLOBAL POLICY</i> PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE DEL GRUPPO FINECOBANK.....	17
3. ORGANI DI <i>GOVERNANCE</i> E PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	18
3.1 ORGANI DI <i>GOVERNANCE</i>	18
3.2 PRESIDI ORGANIZZATIVI	21
SEZIONE II.....	28
MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO	28
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO.....	29
1. IDENTIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PERIMETRO UNICO	29
1.1 PERIMETRO UNICO	29
1.1.1 Perimetro FinecoBank.....	29
1.2 RACCOLTA, MONITORAGGIO E REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PERIMETRO UNICO	32
1.4 COINTESTAZIONI	33
2. OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO.....	33
2.1 CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI	33
2.2 CASI DI ESCLUSIONE	34
2.2.1 Operazioni "Ordinarie" ed "Esigue"	35
2.2.2 Operazioni con o tra società Controllate, con società controllate congiuntamente e società sottoposte ad influenza notevole in assenza di Interessi Significativi (a prescindere dalla misura della partecipazione)	38
2.3 MACROCLASSI DI RIFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI INDIVIDUATE.....	38
2.3.1 Rapporto Continuativo Bancario e altre Operazioni per cui non sia preventivamente determinato il Controvalore (A).....	39
2.3.2 Operazioni di Acquisizione e Cessione di partecipazioni/attività/rami d'azienda (B).....	39
2.3.3 Operazioni cui si applica solo l'Indice del Controvalore (C)	40
3. RILEVANZA DELLE OPERAZIONI.....	41
3.1 IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	41
3.2 DELIBERE QUADRO.....	41
4. GESTIONE DELLE OPERAZIONI CONCLUSE CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO.....	42
4.1 GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI NATURA CREDITIZIA	46
5. PROCEDURE DELIBERATIVE	46
5.1 PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA DI FINECOBANK E DELLE CONTROLLATE.....	46
5.2 PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA NON ORDINARIE DI FINECOBANK E DELLE CONTROLLATE	46
5.3 OPERAZIONI CHE RICADONO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 136 DEL TUB.....	47
5.4 GESTIONE E MONITORAGGIO DEL CALCOLO DEL CUMULO AI FINI DEL DOCUMENTO INFORMATIVO CONSOB	48
5.5 CONTROLLI SUL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO....	49
6. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI SULLE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO	49
6.1 PRESIDIO FINECOBANK.....	49
6.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK.....	50
6.3 COMITATO RISCHI E PARTI CORRELATE	50
6.4 FUNZIONE <i>COMPLIANCE</i>	51
6.5 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO IL <i>CHIEF FINANCIAL OFFICER</i>	51
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE CONSOB E CON SOGGETTI COLLEGATI BANCA D'ITALIA.....	52
7. OBBLIGHI INFORMATIVI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB ..	52
7.1 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	52
7.2 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	53

7.3	INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI ORDINARIE, DI MAGGIORE RILEVANZA, CONCLUSE A CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O <i>STANDARD</i>	53
7.4	INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI ORDINARIE, DI MINORE RILEVANZA, CONCLUSE A CONDIZIONI DI MERCATO O <i>STANDARD</i>	54
8.	INFORMATIVA ESTERNA E SEGNALAZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SOGGETTI COLLEGATI.....	55
9.	INFORMATIVA DI BILANCIO	56
10.	LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E SEGNALAZIONI DI VIGILANZA VERSO SOGGETTI COLLEGATI AI SENSI DELLA DISCIPLINA BANCA D’ITALIA.....	57
10.1	LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI BANCA D’ITALIA	57
10.2	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI.....	58
11.	POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E SUI CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	59
	SEZIONE III.....	60
	OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI AI SENSI DELL’ART. 136 DEL TUB.....	60
	PREMESSA	61
1.	PERIMETRO DEGLI ESPONENTI BANCARI <i>EX ART. 136 TUB</i>	61
2.	RACCOLTA E MONITORAGGIO DELLE COMUNICAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI	62
3.	ATTI E FATTI CHE DANNO LUOGO ALL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 136 DEL TUB.....	62
4.	ATTI NON RICONDUCEBILI ALLA PREVISIONE NORMATIVA	63
5.	OBBLIGAZIONI CONTRATTE INDIRETTAMENTE MEDIANTE INTERPOSIZIONE DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE	63
6.	PROCEDURA DELIBERATIVA PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’OBBLIGAZIONE	63
7.	PROCEDURA PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’OBBLIGAZIONE SE L’ESPONENTE BANCARIO È ANCHE PARTE CORRELATA E/O SOGGETTO COLLEGATO.....	64
	SEZIONE IV	65
	PRESTITI AI COMPONENTI DEL PERIMETRO <i>EX ART. 88 CRD</i>	65
	PREMESSA	66
1.	PERIMETRO <i>EX ART. 88 CRD</i> DI FINECOBANK.....	66
2.	RACCOLTA E MONITORAGGIO DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I COMPONENTI DEL PERIMETRO <i>EX ART. 88 CRD</i>	66
3.	ATTI E FATTI CHE DANNO LUOGO ALL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 88 CRD	67
4.	PROCEDURE DELIBERATIVE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO <i>EX ART. 88 CRD</i>	67
5.	OBBLIGHI INFORMATIVI PER LE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO ART. 88 CRD	67
	ALLEGATO “A”.....	68
	ADDENDUM “A1”	73

DEFINIZIONI	
Nel contesto della presente <i>Global Policy</i> , ove non diversamente specificato, si intendono comunemente valide sia per la Disciplina Banca d'Italia che per il Regolamento Consob le seguenti definizioni.	
Amministratori Indipendenti:	gli Amministratori di FinecoBank ovvero di una società del Gruppo FinecoBank non esecutivi e in possesso per quanto riguarda (i) FinecoBank, dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale della Banca e della normativa di attuazione dell'art. 26 TUB (ove applicabile), nonché dell'art. 148, comma 3, del TUF e (ii) le altre società del Gruppo Fineco, dei requisiti di indipendenza agli stessi applicabili ai sensi della legge applicabile alla singola società e del relativo statuto.
Amministratori coinvolti nell'operazione:	gli Amministratori di FinecoBank ovvero di una società del Gruppo FinecoBank che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto, rispettivamente, con quello di FinecoBank ovvero della società del Gruppo FinecoBank alla quale appartengono.
Amministratori non correlati:	gli Amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.
Attività di Rischio:	le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3 della Circolare Banca d'Italia, nonché le "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991, Sezione 5).
Banca/Capogruppo/FinecoBank/Società:	FinecoBank S.p.A., società Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank iscritto all'albo dei Gruppi bancari n. 3015, sede legale in Milano, P.zza Durante, 11, Direzione Generale in Reggio Emilia, Via Rivoluzione d'ottobre, 16, Partita IVA 12962340159, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01392970404, R.E.A. numero 1598155, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi.
Circolare Banca d'Italia:	la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (recante le "Disposizioni di vigilanza per le banche") e successivi aggiornamenti. In particolare, si rammentano (i) l'aggiornamento n. 33 del 23 giugno 2020 che ha previsto l'integrazione della Circolare con la disciplina relativa alle "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati", in precedenza contenuta nella Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006; nonché (ii) l'aggiornamento n. 35 del 30 giugno 2021 che, con il relativo atto di emanazione, ha recepito le novità introdotte in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate di cui all'art. 88 della CRD.
Codice civile/c.c.:	il Codice civile approvato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262 e successive modifiche.
Codice di Corporate Governance:	il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana, ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria che si applica alle società aderenti a decorrere dal primo esercizio successivo al 31 dicembre 2020.
Collegio Sindacale:	il Collegio Sindacale di FinecoBank.
Comitato Rischi e Parti Correlate o anche il Comitato:	il Comitato interno al Consiglio di Amministrazione costituito in conformità agli artt. 3 e 6 del Codice di Corporate Governance.
Consiglio di Amministrazione:	il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank.
Consob:	la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini, n. 3.
Controllate:	le società, italiane ed estere, controllate direttamente e/o indirettamente da FinecoBank, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, dell'art. 93 del TUF e dell'art. 23 del TUB, appartenenti o non al Gruppo Bancario.
CRD:	la direttiva (UE) 2013/36 (la c.d. CRD IV) – come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (la c.d. CRD V) – sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.
CRR:	Il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013.
Disciplina Banca d'Italia:	la disciplina sulle "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" dettata dalla Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare Banca d'Italia.
Entità:	le banche e le società finanziarie e strumentali, italiane ed estere, controllate da FinecoBank, direttamente e indirettamente, appartenenti al Gruppo Bancario.

Esponenti Bancari:	i destinatari del divieto posto dall'art. 136 del TUB (<i>i.e.</i> chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo). In FinecoBank sono gli amministratori (ivi incluso l'amministratore delegato e direttore generale) e i sindaci.
Fondi Propri:	l'aggregato definito dalla Parte Due del CRR.
Funzioni Tecniche e di Controllo:	le funzioni interne di FinecoBank individuate alla Sezione II, Paragrafo 3.2.3 (b).
Global Policy:	la presente <i>Global Policy</i> per la gestione delle operazioni con soggetti in potenziale conflitto di interesse del Gruppo FinecoBank emanata da FinecoBank e destinata anche alle controllate che sono tenute a recepirne il contenuto secondo gli indirizzi definiti dalla Capogruppo nella sua attività di indirizzo e coordinamento nell'interesse della stabilità del Gruppo e al fine di assicurare unitarietà di indirizzo al disegno imprenditoriale e alla complessiva operatività del medesimo.
Gruppo o Gruppo FinecoBank:	il gruppo societario costituito da FinecoBank e dalle Controllate, attualmente coincidente con il Gruppo Bancario FinecoBank.
Gruppo Bancario FinecoBank:	il gruppo costituito da FinecoBank, nonché dall'insieme delle sue Entità.
Interessi Significativi:	<p>La presenza di "interessi significativi" si configura nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> partecipazione al capitale di società controllate e società collegate da FinecoBank da parte di componenti del Perimetro Unico (diversi da società controllate), che comporti l'esercizio di influenza notevole o comunque la titolarità, diretta ovvero indiretta, di una quota significativa, non inferiore al 20% dei diritti di voto o al 10% se società quotata; esistenza di sistemi di remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche di FinecoBank che dipendano in misura rilevante (superiore al 25% della remunerazione complessiva) dai risultati di periodo conseguiti dalle società con cui l'operazione è svolta. <p>La presenza di interessi significativi può essere inoltre individuata ove ricorrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) significativi rapporti patrimoniali tra la controllata/collegata e altre parti correlate; (ii) remunerazioni nell'ambito di condivisioni con la controllata/collegata di consiglieri/dirigenti con responsabilità strategiche; (iv) particolari vincoli contrattuali della controllata/collegata con la parte correlata in qualsiasi forma stipulati; (v) crediti significativi, finanziamenti o garanzie non proporzionali alle quote di partecipazione dei soci della parte correlata sulla controllata/collegata.</p>
Intermediari Vigilati:	le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del Gruppo Bancario FinecoBank.
Operazioni con i componenti del Perimetro Unico:	le operazioni di cui alla Sezione II, Paragrafo 2.
Operazioni con Parti Correlate:	le operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento CONSOB.
Operazioni con Soggetti Collegati:	le operazioni con soggetti collegati ai sensi della Disciplina Banca d'Italia.
Operazioni di Maggiore Rilevanza:	le operazioni di cui alla Sezione II, Paragrafo 3.1.
Operazioni di Minore Rilevanza:	le operazioni che presentano parametri inferiori alla soglia che individua le Operazioni di Maggiore Rilevanza e che sono diverse dalle Operazioni Esigue.
Operazioni Esigue:	le operazioni di cui alla Sezione II, Paragrafo 2.2.1 (B).
Operazioni Ordinarie:	le operazioni di cui alla Sezione II, Paragrafo 2.2.1 (A).
Owner:	la struttura di FinecoBank proponente l'operazione, che ha la responsabilità di attivare il processo operativo e l' <i>iter</i> procedurale/deliberativo ogniqualvolta la controparte sia un componente del Perimetro Unico (Parte Correlata CONSOB e/o un Soggetto Collegato).
Perimetro ex art. 88 CRD:	l'insieme dei soggetti di cui alla Sezione IV, Paragrafo 1.
Perimetro degli Esponenti Bancari ex art. 136 TUB:	l'insieme dei soggetti di cui alla Sezione III, Paragrafo 1.

Perimetro delle altre Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario:	l'insieme dei soggetti rilevanti in potenziale conflitto di interesse delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario FinecoBank e che concorrono alla composizione del Perimetro Unico ⁽¹⁾ .
Perimetro FinecoBank:	l'insieme dei soggetti di cui alla Sezione II, Paragrafo 1.1.1.
Perimetro Unico:	l'insieme dei soggetti di cui alla Sezione II, Paragrafo 1.1.
Presidio FinecoBank:	la struttura costituita nell'ambito del <i>Team Corporate Law & Board Secretary's Office</i> di FinecoBank con la responsabilità di coordinare la gestione delle Operazioni con i componenti del Perimetro FinecoBank
Referente Locale:	il soggetto individuato dalle Controllate con funzioni di snodo e coordinamento nei rapporti, tra FinecoBank e le Controllate stesse in relazione all'operatività con i componenti del Perimetro Unico.
Regolamento CONSOB:	il Regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (modificato con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020, in vigore dal 1° luglio 2021)), recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.
Regolamento Emittenti:	il Regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato, recante la disciplina degli emittenti.
Regolamento Interno di FinecoBank:	il regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, tempo per tempo vigente, recante la descrizione del disegno organizzativo e il complesso delle attribuzioni e responsabilità affidate alle strutture di FinecoBank.
Regolamento Mercati:	il regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, recante la disciplina in materia di mercati.
Soggetti Collegati:	l'insieme dei soggetti rappresentato dalle Parti Correlate e dai relativi Soggetti Connessi ai sensi della Disciplina Banca d'Italia.
Soggetti Connessi:	l'insieme dei Soggetti Connessi ai sensi della disciplina Banca d'Italia.
Soggetti in conflitto di interesse:	l'insieme costituito dai componenti il Perimetro Unico e dai soggetti in potenziale conflitto di interesse ai sensi dell'art. 136 TUB.
TUB:	il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni (recante il Testo Unico Bancario).
TUF:	il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (recante il Testo Unico della Finanza).
DEFINIZIONI NORMATIVE	
Controllo e Controllo Congiunto CONSOB:	ai sensi dell'IFRS 10 in vigore alla data della <i>Global Policy</i> , un investitore <i>controlla</i> un'entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità. Pertanto, un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:

⁽¹⁾ Si segnala che ad oggi non sono presenti all'interno del Gruppo Bancario FinecoBank altre banche (diverse da FinecoBank) e Intermediari Vigilati, fermo quanto previsto alla Sezione II, Paragrafo 1.1 (*Perimetro Unico*).

	<p>a) il potere sull'entità oggetto di investimento⁽²⁾;</p> <p>b) l'esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento⁽³⁾; e</p> <p>c) la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti⁽⁴⁾.</p> <p>Nel determinare se controlla un'entità oggetto di investimento, un investitore deve considerare tutti i fatti e le circostanze. L'investitore deve valutare nuovamente se controlla un'entità oggetto di investimento qualora i fatti e le circostanze indicano la presenza di variazioni in uno o più dei tre elementi di controllo elencati nel paragrafo che precede (vedere paragrafi B80–B85 del principio contabile richiamato).</p> <p>Due o più investitori controllano collettivamente un'entità oggetto di investimento quando devono operare insieme per condurre le attività rilevanti. In tali casi, poiché nessun investitore può condurre le attività senza il coinvolgimento degli altri, nessun investitore controlla singolarmente l'entità oggetto di investimento. Ciascun investitore dovrebbe contabilizzare la propria interessenza nella partecipata secondo quanto stabilito dai pertinenti IFRS, quali l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture o l'IFRS 9 Strumenti finanziari.</p> <p>Ai sensi dell'IFRS 11 in vigore alla data della <i>Global Policy</i>, il <i>controllo congiunto</i> è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.</p>
<p>Controllo e Controllo Congiunto Banca d'Italia:</p>	<p>ai fini della Disciplina Banca d'Italia, il <i>controllo</i>, ai sensi dell'art. 23 del TUB, sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento, nonché nella forma dell'influenza dominante.</p>

⁽²⁾ Un investitore ha potere su un'entità oggetto di investimento quando detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, ossia le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell'entità oggetto di investimento. Il potere deriva dai diritti. In alcuni casi l'accertamento del potere è immediato, come nel caso in cui il potere su un'entità oggetto di investimento si ottiene direttamente e unicamente attraverso i diritti di voto conferiti da strumenti rappresentativi di capitale come le azioni, e può essere determinato considerando i diritti di voto derivanti da tali partecipazioni. In altri casi, la verifica sarà più complessa ed è necessario considerare più fattori, per esempio nel caso in cui il potere risulti da uno o più accordi contrattuali. Un investitore con la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti ha potere anche se i diritti di dirigere tali attività non sono stati ancora esercitati. La circostanza che l'investitore stia dirigendo le attività rilevanti può aiutare a stabilire se esso ha potere, ma tale evidenza non costituisce di per sé un elemento conclusivo per stabilire se un investitore ha potere su un'entità oggetto di investimento. Se due o più investitori detengono ciascuno validi diritti che conferiscono loro una capacità unilaterale di condurre attività rilevanti diverse, il potere sull'entità oggetto di investimento è esercitato dall'investitore che ha la capacità attuale di dirigere le attività che incidono in maniera più significativa sui rendimenti della partecipata. Un investitore può avere potere su un'entità oggetto di investimento anche se altre entità detengono validi diritti che conferiscono loro la capacità attuale di partecipare alla direzione delle attività rilevanti, per esempio quando un'altra entità ha un'influenza significativa. Tuttavia, un investitore che detiene solo diritti di protezione non ha potere su un'entità oggetto di investimento e, di conseguenza, non la controlla (cfr. IFRS 10, paragrafi 10-14).

⁽³⁾ Un investitore è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con l'entità oggetto di investimento quando i rendimenti che gli derivano da tale rapporto sono suscettibili di variare in relazione all'andamento economico dell'entità oggetto di investimento; i rendimenti dell'investitore possono essere solo positivi, solo negativi o, nel complesso, positivi e negativi. Benché un unico investitore possa controllare un'entità oggetto di investimento, più parti possono dividerne i rendimenti. Per esempio, i titolari di partecipazioni di minoranza possono condividere i profitti o i dividendi di un'entità oggetto di investimento (cfr. IFRS 10, paragrafi 15-16).

⁽⁴⁾ Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se, oltre ad avere il potere su di essa e l'esposizione o il diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con l'entità oggetto di investimento, ha anche la capacità di esercitare il proprio potere per incidere sui rendimenti derivanti da tale rapporto. Pertanto, un investitore che abbia il diritto di assumere decisioni deve stabilire se opera in conto proprio (c.d. *preponente* o "*principal*") ovvero come un agente per conto di terzi (c.d. "*agent*"). Un investitore che operi da agente, secondo quanto previsto dai paragrafi B58–B72 dello IFRS 10, non controlla un'entità oggetto di investimento quando esercita il diritto delegato di prendere decisioni (cfr. IFRS 10, paragrafi 17-18).

	<p>Rilevano come controllo anche le situazioni di <i>controllo congiunto</i>, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti: (a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; (b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p>
Dirigenti con Responsabilità Strategiche CONSOB:	<p>ai sensi del Regolamento CONSOB, i <i>dirigenti con responsabilità strategiche</i> sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.</p>
Esponenti Aziendali Banca d'Italia:	<p>ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, gli <i>esponenti aziendali</i> sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende nel sistema di amministrazione tradizionale gli amministratori e sindaci (effettivi e supplenti); nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.</p>
Influenza Notevole CONSOB:	<p>ai sensi dello IAS 28 in vigore alla data della <i>Global Policy</i>, l'<i>influenza notevole</i> è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.</p> <p>Se un'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole.</p> <p>L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.</p>
Influenza Notevole Banca d'Italia:	<p>ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, l'<i>influenza notevole</i> è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.</p> <p>L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (a) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; (c) l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza", lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.</p> <p>L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti.</p> <p>Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p>

Interessi Significativi Banca d'Italia:	ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, per le operazioni con o tra società controllate e per quelle con società sottoposte a influenza notevole, le procedure possono disapplicare in tutto o in parte le regole per il compimento delle operazioni con soggetti collegati. La valutazione della sussistenza di tali interessi è effettuata in base a criteri preventivamente definiti e formalizzati nelle procedure stesse.
Interessi Significativi CONSOB:	ai sensi del Regolamento Consob, le procedure possono prevedere che le disposizioni del Regolamento medesimo, fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, non si applichino, in tutto o in parte, alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti dalle procedure, di altre parti correlate della società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate.
Joint Venture CONSOB:	ai sensi dell'IFRS 11 in vigore alla data della <i>Global Policy</i> , una <i>joint venture</i> è un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa.
Partecipante Banca d'Italia:	ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, per <i>partecipante</i> si intende il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.
Parti Correlate CONSOB:	<p>ai sensi del Regolamento CONSOB, un soggetto è <i>parte correlata</i> se definita tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.</p> <p>In particolare, ai sensi dei principi contabili internazionali in vigore alla data della <i>Global Policy</i>, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio. A tali fini:</p> <p>(a) una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio; (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante. <p>(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre); (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità); (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte; (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità; (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata; (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a); (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante). <p>Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.</p>

	<p>Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9, i termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS. Fermi restando eventuali aggiornamenti che dovessero essere apportati tempo per tempo, per maggior completezza, le suddette definizioni sono riportate nel presente glossario.</p>
Parti Correlate Banca d’Italia:	<p>ai sensi della Disciplina Banca d’Italia, si definiscono <i>parti correlate</i> i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l’esponente aziendale; 2. il partecipante; 3. il soggetto diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri; 4. una società o un’impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole.
Parti Correlate art. 88 CRD:	<p>ai sensi e ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 88, commi 4 e 5, della CRD, per <i>parte correlata</i> si intende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il coniuge, <i>partner</i> registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o genitore di un membro dell’organo di gestione; 2. un’entità commerciale nella quale un membro dell’organo di gestione o il suo familiare stretto di cui al numero 1. che precede detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un’influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell’organo di gestione. <p>L’atto di emanazione del 35° aggiornamento alla Circolare Banca d’Italia precisa che per “<i>membri dell’organo di gestione</i>” si intendono, a tal fine, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.</p>
Parti Correlate non Finanziarie Banca d’Italia:	<p>ai sensi della Disciplina Banca d’Italia, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive (va fatto riferimento: (i) per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni; (ii) per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10; (iii) per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10. Vanno considerati i dati dell’ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico).</p> <p>La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.</p>
Società Collegata CONSOB:	<p>ai sensi dello IAS 28 in vigore alla data della <i>Global Policy</i>, una <i>società collegata</i> è una entità su cui l’investitore esercita un’influenza notevole.</p>
Soggetti Connessi Banca d’Italia:	<p>ai sensi della Disciplina Banca d’Italia, si intendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata; 2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata; 3. gli Stretti Familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
Soggetti Collegati Banca d’Italia:	<p>ai sensi della Disciplina Banca d’Italia, si intende l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l’applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l’intero gruppo bancario.</p>

Stretti Familiari CONSOB:	ai sensi del Regolamento CONSOB, si considerano <i>stretti familiari</i> di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente del soggetto interessato; (b) i figli del coniuge o del convivente del soggetto interessato; (c) le persone a carico del soggetto interessato o del coniuge o del convivente. FinecoBank ai fini di uniformità del Perimetro Unico include nella definizione di Stretti Familiari Consob i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente <i>more-uxorio</i> di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.
Stretti Familiari Banca d'Italia:	ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, gli <i>stretti familiari</i> sono i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente <i>more-uxorio</i> di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

SEZIONE I

CONTESTO NORMATIVO, ORGANI DI *GOVERNANCE* E PRESIDI ORGANIZZATIVI

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente *Global Policy* ha lo scopo di definire, nell’ambito dell’operatività della Banca e del Gruppo FinecoBank, i principi e le regole da osservare per il presidio del rischio derivante da situazioni di possibile conflitto di interesse determinate dalla vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca e delle altre società del gruppo⁽⁵⁾.

La *Global Policy* – redatta come compendio organico con l’obiettivo di trattare in modo unitario gli aspetti di *governance* e gli ambiti di applicazione nonché i profili procedurali ed organizzativi (identificazione dei soggetti in conflitto di interesse, procedure di istruttoria, adempimenti informativi) – contiene le disposizioni da osservare nella gestione:

- delle Operazioni con Parti Correlate CONSOB;
- delle Operazioni con Soggetti Collegati Banca d’Italia di FinecoBank e, più in generale, delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico;
- delle obbligazioni degli Esponenti Bancari ai sensi dell’art. 136 del TUB; nonché
- dei prestiti concessi agli esponenti (*i.e.* i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo) e alle loro parti correlate, ai sensi dell’art. 88 della CRD.

La *Global Policy* descrive le attività riferite a:

1. l’individuazione, l’aggiornamento e il monitoraggio continuo del perimetro dei Soggetti in conflitto di interesse;
2. la gestione delle operazioni con Soggetti in conflitto di interesse, con riferimento fra l’altro a:
 - l’individuazione delle operazioni;
 - la gestione dell’*iter* deliberativo;
 - gli obblighi informativi e di trasparenza.

Sono, inoltre, descritti:

3. le modalità di svolgimento delle attività per la gestione delle operazioni concluse con Soggetti in conflitto di interesse;
4. le strutture organizzative di FinecoBank coinvolte e il relativo ruolo;
5. i flussi informativi interni ed esterni, anche verso il mercato;
6. le attività di monitoraggio e controllo e le modalità di aggiornamento della *Global Policy* stessa.

2. CONTESTO NORMATIVO

2.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Regolamento CONSOB (Operazioni con Parti Correlate CONSOB)

- Detta i principi ai quali le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante devono attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale nelle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

⁽⁵⁾ Si precisa che alla data di approvazione della presente *Global Policy* il Gruppo FinecoBank è costituito da FinecoBank e dalla sua unica controllata Fineco Asset Management DAC.

- Richiede, per la gestione delle operazioni con parti correlate, l'adozione di apposite procedure e assegna compiti agli amministratori indipendenti (*i.e.* valutazioni preventive sulle procedure e sulle operazioni con parti correlate e rilascio di relativi pareri).
- Indica il contenuto minimale delle procedure che devono identificare, tra l'altro, le operazioni di maggiore rilevanza, i casi di esenzione, i requisiti di indipendenza degli amministratori, le modalità con cui si istruiscono e approvano le operazioni, le modalità/tempi con cui sono fornite agli amministratori indipendenti tenuti al rilascio dei pareri, nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, prima della delibera, durante e dopo l'esecuzione della medesima.
- Richiede, tra l'altro, l'approvazione delle procedure da parte del consiglio di amministrazione, con il preventivo parere favorevole del comitato degli amministratori indipendenti⁽⁶⁾.

Disciplina Banca d'Italia (Operazioni con Soggetti Collegati Banca d'Italia)

- Stabilisce per le banche italiane/gruppi bancari italiani una regolamentazione delle operazioni con Soggetti Collegati Banca d'Italia che mira a presidiare il rischio che la vicinanza di tali soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni del processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.
- Richiede, per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, l'adozione di apposite procedure deliberative e assegna agli amministratori indipendenti compiti analoghi a quelli previsti dal Regolamento CONSOB. La Circolare prevede, in determinati casi, anche il coinvolgimento del collegio sindacale.
- Indica il contenuto minimale delle procedure (nella sostanza analogo a quello richiesto dal Regolamento CONSOB).
- Richiede l'approvazione delle procedure da parte del consiglio di amministrazione, con i preventivi pareri favorevoli del comitato degli amministratori indipendenti⁽⁷⁾ e del collegio sindacale.

Art. 136 del TUB (Obbligazioni degli Esponenti Bancari)

- Vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca italiana di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione presa all'unanimità (con l'esclusione del voto dell'esponente interessato) e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi gli obblighi previsti dal Codice civile, in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

Art. 88 della CRD (Prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate)

- Prevede che i dati relativi ai prestiti concessi agli esponenti (*i.e.* i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo) e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta. A tal riguardo, è fornita una specifica definizione di "parte correlata art. 88 CRD V".

⁽⁶⁾ In FinecoBank, il comitato degli amministratori indipendenti corrisponde al "Comitato Rischi e Parti Correlate".

⁽⁷⁾ Si veda la precedente nota (6).

Nel citare gli organi societari di amministrazione e controllo si fa riferimento (qui e nel seguito) al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale (entrambi previsti nel sistema di amministrazione di tipo “tradizionale”).

2.2 ADOZIONE DELLA GLOBAL POLICY PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE DEL GRUPPO FINCOBANK

Approvazione

La *Global Policy* è stata adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione di FincoBank del 7 febbraio 2023, previ analitici e motivati pareri (vincolanti ai fini della delibera dell’organo amministrativo) sulla complessiva idoneità della medesima, rilasciati dal Comitato Rischi e Parti Correlate e dal Collegio Sindacale, rispettivamente, in data 1° e 3 febbraio 2023.

La presente *Global Policy* abroga e sostituisce integralmente la precedente versione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2021.

Pubblicità della Global Policy

La presente *Global Policy*, nella versione tempo per tempo vigente, è pubblicata – senza indugio – sul sito *internet* di FincoBank (www.fincoBank.com); è altresì previsto che sia data pubblicità delle stesse nella Relazione sulla gestione, in conformità con l’art. 2391-*bis* del Codice civile in materia di operazioni con parti correlate.

Revisione della Global Policy

FincoBank, per il tramite del Presidio FincoBank, valuta con cadenza almeno annuale se procedere a una revisione della *Global Policy* tenendo conto, tra l’altro, di (i) eventuali modifiche della normativa di riferimento (restando inteso che le variazioni normative che non richiedono un processo di valutazione e decisione per il recepimento trovano applicazione dalla data di entrata in vigore delle medesime e il formale recepimento nella *Global Policy* è disposto alla prima revisione utile), (ii) dell’efficacia dimostrata dalla *Global Policy* nella prassi applicativa, (iii) eventuali modifiche della struttura organizzativa e societaria della Banca o del Gruppo FincoBank, (iv) rilievi delle Autorità di Vigilanza, nonché (v) esiti della attività di verifica delle funzioni aziendali di controllo ovvero dell’attività di vigilanza svolta dagli organi sociali preposti.

Le proposte di revisione sono sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo preventivo parere favorevole e vincolante del Comitato Rischi e Parti Correlate e del Collegio Sindacale.

Controlli

Di seguito, sono sinteticamente richiamate le attribuzioni in materia di monitoraggio e controllo sulle procedure di cui alla presente *Global Policy*.

La Funzione di *Compliance* verifica l’esistenza e l’efficienza nel continuo di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna limitatamente al processo di gestione delle operazioni con i Soggetti in conflitto di interesse.

La Funzione di *Internal Audit*, nell’ambito dei propri piani di *audit* e secondo un approccio *risk based*, verifica il monitoraggio della conformità alle norme dell’attività di tutti i livelli aziendali.

Per quanto riguarda, in dettaglio, i rispettivi ruoli e responsabilità delle funzioni nell’ambito delle normative trattate dalla *Global Policy* (incluse le Funzioni Tecniche e di Controllo), si rinvia a quanto previsto *infra sub* Paragrafo 3.2 e dal Regolamento Interno di FincoBank, nonché alle specifiche *Policy*.

Il Presidio FinecoBank monitora il recepimento della *Global Policy*, individuando – anche con l’assistenza delle altre strutture della Banca – le eventuali necessità di aggiornamento, sottoponendo le proposte di modifica alla preventiva valutazione e approvazione dei competenti organi di *governance*; monitora, altresì, il processo di gestione delle operazioni con i Soggetti in conflitto di interesse.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della *Global Policy* ai principi indicati dalla normativa di riferimento, nonché sulla complessiva idoneità e sull’osservanza della medesima. A tal fine, il Collegio Sindacale può avvalersi dell’attività di verifica svolta dalla Funzione di *Internal Audit* e/o richiedere alla stessa specifici approfondimenti e riscontri.

3. ORGANI DI GOVERNANCE E PRESIDI ORGANIZZATIVI

3.1 ORGANI DI GOVERNANCE

Il Regolamento CONSOB e la Disciplina Banca d’Italia prevedono, nei casi espressamente contemplati, il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione nella fase deliberativa delle Operazioni con Parti Correlate CONSOB e Soggetti Collegati Banca d’Italia (c.d. “riserva di competenza”), nonché degli Amministratori Indipendenti, riuniti in Comitato, nella fase pre-deliberativa delle citate operazioni (rilascio di un preventivo parere motivato).

Fermo restando quanto previsto di volta in volta nella presente *Global Policy*, di seguito sono descritte le competenze degli organi societari coinvolti. Con specifico riferimento alle operazioni con i componenti del Perimetro degli Esponenti Bancari ex art. 136 TUB e del Perimetro art. 88 CRD, si rinvia rispettivamente alla Sezione III e alla Sezione IV della *Global Policy*.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- (a) approva la *Global Policy* in materia di operazioni con Soggetti in Conflitto di Interesse e i successivi aggiornamenti, previ preventivi pareri favorevoli del Comitato Rischi e Parti Correlate e del Collegio Sindacale;
- (b) nomina i componenti del Comitato Rischi e Parti Correlate;
- (c) delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza non Ordinarie di FinecoBank, fatta eccezione per le operazioni che ricadono nella competenza dell’assemblea. A tal riguardo, si precisa che per le operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori coinvolti nell’operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione della stessa; pertanto la delibera sarà ottenuta a maggioranza degli Amministratori non Correlati;
- (d) delibera all’unanimità le operazioni di FinecoBank che ricadono nell’ambito di applicabilità dell’art. 136 TUB;
- (e) rilascia pareri sulle Operazioni delle Controllate di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza non Ordinarie;
- (f) riceve informativa periodica secondo i criteri indicati dalla *Global Policy* sulle Operazioni di FinecoBank e delle Controllate con i componenti del Perimetro Unico e del Perimetro degli Esponenti Bancari ex art. 136 TUB, nonché del Perimetro art. 88 CRD.

Requisiti e ruolo degli Amministratori Indipendenti (Comitato Rischi e Parti Correlate)

Per lo svolgimento dei compiti che il Regolamento CONSOB e la Disciplina Banca d'Italia assegnano agli Amministratori Indipendenti è richiesta, alle banche, la costituzione di un comitato interno all'organo con funzione di supervisione strategica, stabilendo che detto comitato sia composto da amministratori non esecutivi:

- per la maggioranza Indipendenti, nel caso di operazioni di Minore Rilevanza;
- esclusivamente Indipendenti, nel caso di operazioni di Maggiore Rilevanza.

In FinecoBank il predetto comitato è interamente costituito da Amministratori Indipendenti e non esecutivi.

Fermo il rispetto dei citati criteri di composizione, il comitato di cui trattasi può coincidere con il comitato per il controllo interno previsto dalle disposizioni sul governo societario (*i.e.* il comitato rischi). Ove non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei necessari requisiti, i compiti del comitato sono svolti singolarmente dall'unico Amministratore Indipendente ovvero congiuntamente qualora ve ne siano due.

In conformità con le sopra richiamate previsioni, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha costituito un Comitato Rischi e Parti Correlate composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti (segnatamente, il Comitato è composto da cinque Amministratori, tra cui un Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione) affidando allo stesso anche le competenze previste dalla normativa applicabile alla Società in materia di conflitti di interesse e di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati (di cui, rispettivamente, al Regolamento CONSOB e alla Disciplina Banca d'Italia).

Oltre ai requisiti di indipendenza sopra richiamati, gli Amministratori componenti il Comitato sono in possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi. Al Comitato spetta:

- (a) la formulazione di pareri analitici e motivati, nonché vincolanti (ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione) sulla complessiva idoneità della presente *Global Policy* e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi delle sopra richiamate disposizioni di legge e regolamentari. Tale parere si affianca a quello analogo richiesto all'organo con funzione di controllo;
- (b) la formulazione (ove previsto) di pareri preventivi e motivati nel caso di Operazioni con i componenti del Perimetro Unico poste in essere da FinecoBank e/o dalle Controllate (ove applicabile) in merito all'interesse al compimento di tali operazioni, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere del Comitato è allegato al verbale della riunione dello stesso;
- (c) nel caso di operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza non Ordinarie poste in essere da FinecoBank e/o dalle Controllate, il coinvolgimento tempestivo per il tramite di uno o più componenti delegati – nella fase delle trattative e nella fase istruttoria – attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni, nonché di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- (d) il monitoraggio, anche al fine di rilevare eventuali interventi correttivi, delle Operazioni Ordinarie poste in essere da FinecoBank e/o dalle Controllate.

Il Comitato ha, inoltre, la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti. A tal fine, il Comitato è tenuto a verificarne preventivamente l'indipendenza tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente; il Comitato esplicita altresì le

eventuali motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Sostituzione temporanea in caso di conflitto d'interessi

Con riferimento ad ogni singola operazione, i componenti del Comitato devono essere diversi dalla controparte e dai soggetti ad essa connessi.

Nel caso in cui un componente del Comitato sia controparte dell'operazione (oppure sia un soggetto connesso alla controparte), deve darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Comitato, astenendosi dal partecipare ai lavori del Comitato riguardanti l'operazione a cui si riferisce la correlazione.

In tal caso, il Comitato assume la propria delibera con prevalenza del voto espresso dal Presidente del Comitato in caso di parità di voti.

Sostituzione temporanea per indisponibilità o dimissioni dei componenti del Comitato in caso di operazioni urgenti

Nel caso di operazioni il cui perfezionamento ha carattere di urgenza e per le quali occorre l'intervento del Comitato nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria e/o nella fase di rilascio del parere, il Presidente del Comitato – preso atto dell'urgenza e rilevata l'indisponibilità della maggioranza ovvero della totalità dei membri a riunirsi o comunque a svolgere l'attività richiesta in tempo utile per la conclusione dell'operazione – comunica tempestivamente detta indisponibilità al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, la comunicazione deve essere resa entro e non oltre il giorno successivo a quello in cui il Presidente del Comitato ha ricevuto notizia della indisponibilità della maggioranza ovvero della totalità dei membri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Amministratore Delegato e Direttore Generale per la valutazione sull'improrogabilità dell'operazione, provvede con immediatezza a ricostituire la presenza nel Comitato degli Amministratori Indipendenti nel numero stabilito nella composizione di detto Comitato, seguendo lo stesso *iter* previsto per la sostituzione temporanea in caso di conflitto d'interessi (nomina del/dei sostituto/i tra i componenti Indipendenti del Consiglio di Amministrazione).

Quanto sopra, si applica anche nel caso in cui l'indisponibilità della maggioranza sia dovuta alle dimissioni di un componente il Comitato.

~ ~ ~

Con riferimento a quanto precede, si precisa che:

- (a) i sostituti devono ricevere, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire loro di svolgere i compiti ad essi assegnati;
- (b) le decisioni prese in ambito collegiale sono ascrivibili esclusivamente agli Amministratori Indipendenti che hanno preso parte alla votazione (o ai rispettivi sostituti);
- (c) i sostituti svolgono i compiti loro assegnati sino alla conclusione della fase deliberativa dell'operazione sulla quale sono stati coinvolti.

COLLEGIO SINDACALE

In conformità con la normativa di riferimento, la presente *Global Policy* prevede il coinvolgimento del Collegio Sindacale nel procedimento di approvazione della stessa e in occasione dei successivi aggiornamenti e revisioni, nonché nella fase deliberativa delle operazioni con Soggetti Collegati (ove previsto).

In particolare, ai sensi della richiamata normativa, il Collegio Sindacale:

1. formula pareri analitici e motivati, nonché vincolanti, sulla complessiva idoneità della *Global Policy* in materia di operazioni con Soggetti in conflitto di interessi e dei successivi aggiornamenti atti a conseguire gli obiettivi della Disciplina Banca d'Italia;
2. formula pareri preventivi e motivati nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza qualora gli Amministratori Indipendenti abbiano preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi, restando inteso che al Collegio Sindacale va resa congrua informativa – nei modi e nei contenuti – sull'operazione. Al riguardo, si precisa che FinecoBank, in conformità con il Regolamento CONSOB, ha stabilito l'interruzione del processo deliberativo (senza, dunque, il coinvolgimento del Collegio Sindacale) quando il Comitato abbia rilasciato un parere negativo sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza proposte da FinecoBank.

Con riferimento alle obbligazioni degli esponenti bancari, l'art. 136 del TUB (applicabile alle sole banche italiane) prevede il coinvolgimento sia del Consiglio di Amministrazione, che del Collegio Sindacale nella fase deliberativa (approvazione all'unanimità del Consiglio e voto favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale).

3.2 PRESIDI ORGANIZZATIVI

Nel presente paragrafo sono descritti i ruoli attribuiti ai singoli presidi organizzativi di FinecoBank e delle Controllate che hanno il compito, ciascuno per la propria area di competenza, di gestire l'intero processo operativo allorché FinecoBank e/o una sua Controllata concluda un'Operazione con un componente del Perimetro Unico ovvero del Perimetro degli Esponenti Bancari *ex art. 136 TUB*.

3.2.1. Presidio di FinecoBank

FinecoBank ha assegnato al *Team Corporate Law & Board Secretary's Office* la responsabilità di coordinare e monitorare, secondo quanto previsto dalla presente *Global Policy*, l'operatività con Parti Correlate e Soggetti Collegati di cui rispettivamente al Regolamento CONSOB, alla Circolare Banca d'Italia, nonché con gli altri componenti del Perimetro Unico, del Perimetro *ex art. 88 CRD* e del Perimetro degli Esponenti Bancari *ex art. 136 TUB* di cui alla presente *Global Policy*.

Il Presidio FinecoBank agisce come punto di sintesi e di snodo all'interno di FinecoBank e, più in generale, del Gruppo FinecoBank, svolgendo le attività disciplinate dalla presente *Global Policy*.

Quando l'Operazione con un componente il Perimetro Unico è di competenza di una Controllata, il Presidio FinecoBank si avvale per lo svolgimento delle attività previste del Referente Locale.

Il Presidio FinecoBank, che non ha un coinvolgimento di merito nelle fasi decisionali:

- (a) svolge il ruolo di interlocutore e struttura di supporto ai fini della interpretazione della normativa anche regolamentare applicabile e del rispetto delle procedure di cui alla presente *Global Policy* nei confronti del Collegio Sindacale, del Comitato Rischi e Parti Correlate, degli *Owner* delle operazioni e dei Referenti Locali delle Controllate nelle attività finalizzate alla gestione delle relative operazioni;
- (b) monitora lo stato di approvazione, diffusione e implementazione in FinecoBank e nel Gruppo della presente *Global Policy*. In tale ambito, si attiva, tra l'altro, per l'eventuale predisposizione di regole operative da diffondere internamente, finalizzate al necessario recepimento e alla corretta e completa attuazione delle modalità operative previste dalla *Global Policy*;
- (c) gestisce l'aggiornamento del Perimetro Unico e del Perimetro *ex art. 88 CRD* sulla base delle informazioni ricevute dai *provider* delle informazioni, utilizzando, tra l'altro, i sistemi informativi di volta in volta implementati dalla Banca;

- (d) coordina l'attività di gestione delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico, del Perimetro *ex art. 88 CRD* e del Perimetro degli Esponenti Bancari *ex art. 136 TUB* interagendo con gli *Owner* (come *infra* definiti e identificati), secondo quanto previsto dalla presente *Global Policy*;
- (e) raccoglie le segnalazioni delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico verificando la completezza del *set* informativo (anche con riferimento alle valutazioni svolte su tipologia, natura e condizioni dell'operazione); per le operazioni da sottoporsi al Consiglio di Amministrazione verifica, altresì, che sia stato rilasciato (i) il parere del Comitato Rischi e Parti Correlate e (ii) il parere delle competenti Funzioni Tecniche e di Controllo ad esito del *plausibility check* condotto sulle valutazioni svolte circa le condizioni e la profittabilità dell'operazione e della relazione con i componenti del Perimetro Unico e sugli elementi documentali forniti a supporto di tali valutazioni (di cui *infra*);
- (f) predispone e trasmette i flussi informativi di cui alla Sezione II, Capitolo 6 della presente *Global Policy*.

Il Presidio FinecoBank, avvalendosi degli strumenti attualmente disponibili, raccoglie e registra le informazioni riguardanti gli Esponenti della Banca ai sensi dell'art. 136 del TUB.

Il compito di supportare il Comitato e il Collegio Sindacale nelle attività finalizzate alla gestione delle relative operazioni è affidato al *Compliance Officer* nella sua qualità di Segretario del predetto Comitato.

3.2.2. Owner delle Operazioni e Funzioni Tecniche e di Controllo

(a) Owner delle Operazioni

L'*Owner* dell'operazione, ferme le responsabilità connesse ai ruoli svolti nell'ambito della propria organizzazione, così come l'osservanza dei processi gestionali previsti nell'ambito di FinecoBank e delle Controllate e nelle relazioni tra le stesse, verifica preliminarmente la riconducibilità della fattispecie all'applicazione della *Global Policy* e quindi, ove applicabile, raccoglie – già nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria – le principali informazioni riguardanti l'operazione ed in particolare quelle riguardanti (i) le condizioni applicate all'operazione, (ii) la profittabilità della stessa e (iii) l'interesse per FinecoBank al suo perfezionamento.

In caso di nuove operazioni ovvero in caso di rinnovi di operazioni in essere da sottoporsi al parere del Comitato Rischi e Parti Correlate – ovvero all'occorrenza, anche qualora non sia richiesto il parere del Comitato Rischi e Parti Correlate, in caso di assenza di elementi documentali comprovanti la piena riconducibilità del *pricing* alle condizioni di mercato o *standard* e/o l'interesse economico dell'operazione, nonché in generale in tutti i casi in cui siano necessari maggiori approfondimenti –, l'*Owner* dell'operazione (di concerto con il Presidio FinecoBank, per quanto di competenza di questi ultimi, nei limiti e sulla base delle informazioni raccolte nella fase istruttoria condotta dall'*Owner*) coinvolge tempestivamente le competenti Funzioni Tecniche e di Controllo, puntualmente individuate *infra* nel presente Paragrafo, affinché svolgano, ciascuna per il proprio profilo di competenza ed in funzione della tipologia di operazione, l'attività di *plausibility check* per una verifica di congruità delle informazioni sulle condizioni e profittabilità economica dell'operazione e della relazione nel suo complesso fornite dall'*Owner* dell'operazione (*i.e.* attività di verifica sulle valutazioni svolte circa le condizioni e la profittabilità dell'operazione e della relazione con la parte correlata e sugli elementi documentali forniti a supporto di tali valutazioni) così da permettere di completare l'esame istruttorio della pratica per il conseguente rilascio del parere da parte del Comitato Rischi e Parti Correlate.

L'*Owner* ha quindi il compito di segnalare l'operazione al Presidio FinecoBank/Referente Locale (evidenziando espressamente al Presidio FinecoBank medesimo il superamento delle soglie rilevanti ai sensi della *Global Policy*), attivando, altresì, in via preventiva, ove ne ricorrano i presupposti e per il tramite di *Compliance*, il Comitato Rischi e Parti Correlate della Banca per le attività di competenza,

restando inteso che sarà sempre cura dell'Owner evidenziare chiaramente al predetto Comitato il superamento delle soglie rilevanti ai sensi della *Global Policy*. Inoltre, laddove sia necessaria l'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sarà cura dell'Owner informarne tempestivamente la struttura competente per le attività propedeutiche alla convocazione del Consiglio (segnatamente, il *Team Corporate Law & Board Secretary's Office*) ai fini dell'inserimento dell'argomento nell'ordine del giorno della riunione.

Ove ne ricorrano i presupposti, l'Owner dell'operazione è tenuto ad assolvere gli obblighi di informativa sulle operazioni con Parti Correlate CONSOB previsti nel Capitolo 7 della Sezione II della presente *Global Policy*, effettuando le comunicazioni alla CONSOB e, se dovute, le comunicazioni al mercato, attivandosi al riguardo per il coinvolgimento dell'*Investor Relator*.

L'Owner dell'operazione è, altresì, tenuto ad assolvere gli obblighi di informativa a carattere periodico previsti al Capitolo 6 della Sezione II della *Global Policy*.

(b) Funzioni Tecniche e di Controllo

Le funzioni tecniche e di controllo sono individuate nell'ambito della "Direzione *Chief Financial Officer*", della "Direzione *Chief Lending Officer*" (CLO), della "Direzione *Chief Risk Officer*" (CRO) e della "Direzione *Compliance*" (collettivamente, le "**Funzioni Tecniche e di Controllo**").

Ferme restando le responsabilità degli *Owners*, le Funzioni Tecniche e di Controllo (ciascuna per il proprio profilo di competenza ed in funzione della tipologia di operazione) – in linea con quanto stabilito al successivo paragrafo 4, Sezione II circa le attività di verifica da svolgersi da parte delle Funzioni Tecniche e di Controllo medesime – in caso di nuove operazioni ovvero in caso di rinnovi di operazioni in essere da sottoporsi al parere del Comitato Rischi e Parti Correlate hanno la responsabilità di effettuare il *plausibility check* confermando le valutazioni svolte circa le condizioni e la profittabilità dell'operazione, la relazione con i componenti il Perimetro Unico e gli elementi documentali forniti a supporto di tali valutazioni. Il *plausibility check*, inoltre, può essere attivato, all'occorrenza, anche qualora non sia richiesto – ai sensi della *Global Policy* e delle disposizioni regolamentari vigenti – il parere del Comitato Rischi e Parti Correlate, in caso di assenza di elementi documentali comprovanti la piena riconducibilità del *pricing* alle condizioni di mercato o *standard* e/o l'interesse economico dell'operazione, nonché in generale in tutti i casi in cui siano necessari maggiori approfondimenti. Le Funzioni Tecniche e di Controllo trasmettono l'esito delle verifiche svolte all'Owner e al Presidio FinecoBank.

Si precisa, in particolare, che (i) in caso di operazioni creditizie, possono essere coinvolte le funzioni della Direzione *Chief Financial Officer*, della Direzione *Chief Lending Officer* e della Direzione *Chief Risk Officer*, (ii) nelle altre tipologie di operazioni, può essere coinvolta la Direzione *Compliance*.

Direzione *Chief Financial Officer* (CFO) di FinecoBank

La Direzione del CFO ha la responsabilità, in caso di nuove operazioni ovvero anche per i rinnovi di altre operazioni in essere (dove sia prevista contrattualmente la revisione dei termini e delle condizioni) da sottoporsi al parere del Comitato Rischi e Parti Correlate (ovvero, anche qualora non sia richiesto il parere del Comitato, nei casi in cui siano necessari maggior approfondimenti) di effettuare il *plausibility check* sulle informazioni fornite dall'*Owner* dell'operazione verificando i parametri di *pricing* dell'operazione, nonché l'utilizzo degli strumenti di *pricing* in conformità al perimetro prodotto/cliente dell'operazione, come previsto dalle normative interne della Banca.

Direzione Chief Lending Officer (CLO) e Direzione Chief Risk Officer (CRO) di FinecoBank

Il CLO e il CRO, ciascuno per quanto di rispettiva competenza come tempo per tempo definito, attraverso le proprie strutture, svolgono un ruolo nel processo di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interessi, ovvero:

- (a) il CLO ha il compito di individuare eventuali relazioni intercorrenti tra le proprie controparti e tra queste e il Gruppo FinecoBank, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come Parte Correlata o Soggetto Collegato;
- (b) in coerenza con il sistema delle deleghe in corso di definizione, il CLO effettua la valutazione sulle operazioni creditizie relativamente alle condizioni applicate e analizza le informazioni fornite dalla struttura proponente predisponendo inoltre, nei casi previsti, i flussi informativi che il Presidio FinecoBank veicola al Comitato. Dopo il ricevimento del parere rilasciato (ove previsto) dal Comitato, tramite la funzione facoltizzata o il Consiglio di Amministrazione nel caso l'operazione preveda la delibera consiliare, è responsabile della delibera dell'operazione;
- (c) il CRO cura la misurazione dei rischi, inclusi anche quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative e controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- (d) inoltre, in caso di nuove operazioni ovvero anche per i rinnovi di altre operazioni in essere (dove sia prevista contrattualmente la revisione dei termini e delle condizioni) da sottoporsi al parere del Comitato Rischi e Parti Correlate (ovvero, anche qualora non sia richiesto il parere del Comitato, nei casi in cui siano necessari maggiori approfondimenti), il CRO e/o il CLO a seconda delle rispettive competenze effettuano il *plausibility check* sulle informazioni fornite dall'*Owner* dell'operazione confermando, tra l'altro, la coerenza con i parametri creditizi ed il campione dei *comparables* nonché la corretta rappresentazione del *risk appetite*.

Direzione Compliance di FinecoBank

In caso di nuove operazioni non creditizie ovvero anche per i rinnovi di altre operazioni in essere (dove sia prevista contrattualmente la revisione dei termini e delle condizioni) da sottoporsi al parere del Comitato Rischi e Parti Correlate (ovvero, anche qualora non sia richiesto il parere del Comitato, nei casi in cui siano necessari maggiori approfondimenti), la Direzione *Compliance* ha la responsabilità di effettuare il *plausibility check*, nonché di:

- verificare che il principio dei “*four eyes*” sia stato eseguito in conformità alla normativa interna di riferimento e che, ove previsto, i relativi risultati siano evidenziati nell'informativa al Comitato Rischi e Parti Correlate in maniera adeguata;

- verificare che gli eventuali scostamenti da quanto previsto dalla normativa interna siano adeguatamente motivati ed evidenziati;
- verificare eventuali situazioni di conflitto di interessi che coinvolgano gli esperti esterni che hanno fornito le valutazioni e/o le fonti delle informazioni utilizzate come *benchmark* nell’istruttoria.

La Direzione *Compliance* verifica, inoltre, attraverso l’esecuzione di controlli di secondo livello, l’esistenza e l’affidabilità nel continuo di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna limitatamente al processo di gestione delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico.

3.2.3. Società Controllate

Le Controllate sottopongono all’approvazione dei rispettivi competenti organi di governo societario la presente *Global Policy* con la richiesta di procedere all’adozione ed implementazione della stessa – nonché mediante l’eventuale adozione di proprie procedure interne in coordinamento con la presente *Global Policy* (ivi incluse le procedure descritte per le fasi di *plausibility check*), compatibilmente con le rispettive disposizioni locali in materia in caso di Controllate estere ⁽⁸⁾ –, applicando presidi coerenti con i predetti documenti secondo le seguenti linee guida:

- (a) individuano il proprio Referente Locale.

Il Referente Locale di ciascuna Controllata, che non ha un coinvolgimento di merito nelle fasi decisionali:

- monitora lo stato di approvazione, diffusione e implementazione nella società di appartenenza della presente *Global Policy*. In tale ambito, si attiva, tra l’altro, per l’eventuale predisposizione di regole operative da diffondere internamente, finalizzate al necessario recepimento e alla corretta e completa attuazione delle modalità operative previste dalla *Global Policy*;
 - supporta il Presidio FinecoBank nella gestione del Perimetro Unico e, ove applicabile, del Perimetro *ex art. 88 CRD* e nella gestione delle operazioni della Controllata da sottoporre eventualmente agli organi di Capogruppo;
 - coordina le attività connesse alla gestione delle operazioni con componenti del Perimetro Unico della Controllata interagendo con gli *Owner* al fine di consentire la tempestiva segnalazione delle operazioni al Presidio FinecoBank. A tal riguardo, raccoglie e verifica le segnalazioni delle operazioni;
- (b) implementano i propri sistemi per tenere conto del Perimetro Unico, del Perimetro *ex art. 88 CRD* e dell’applicativo di FinecoBank anche con successivi aggiornamenti;
- (c) recepiscono, per l’identificazione delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico, nonché del Perimetro *ex art. 88 CRD* e la valutazione della rilevanza delle medesime, i criteri indicati nella presente *Global Policy*, anche per quanto riguarda i casi di esclusione;
- (d) con riferimento alle Controllate estere, le stesse si adeguano anche alle eventuali normative locali in materia di gestione di operazioni con soggetti in potenziale conflitto di interesse, in raccordo con la Capogruppo;
- (e) rappresentano nelle fasi deliberative le informazioni relative alle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico e del Perimetro *ex art. 88 CRD* evidenziando l’interesse della società alla conclusione

⁽⁸⁾ Fermi restando i principi e i criteri stabiliti dalla presente *Global Policy*, si tiene conto del fatto che le Controllate estere possono altresì adottare proprie procedure secondo i *framework* normativi locali.

dell'operazione, la convenienza economica e la corretta applicazione delle condizioni;

- (f) ferma l'osservanza dei processi gestionali previsti nell'ambito di ciascuna entità (FinecoBank e Controllate), i Referenti Locali interagiscono con il Presidio FinecoBank (che non ha un coinvolgimento di merito nelle fasi decisionali e che coordina in FinecoBank e nei confronti delle Controllate le diverse fasi procedurali del processo di gestione delle operazioni di cui trattasi, ivi incluse le procedure di *plausibility check*, curando che l'*owner* dell'operazione fornisca informazioni adeguate), fermi restando i compiti dei Referenti Locali che, unitamente agli *owner*, hanno la responsabilità circa la tempestiva comunicazione dell'operazione e la completezza dei contenuti ai fini di una compiuta valutazione. In particolare, le Controllate, per il tramite del relativo Referente Locale: (i) per le verifiche e valutazioni preliminari seguono le indicazioni analitiche previste nella tabella di cui alle pagine 43, 44 e 45 della presente *Global Policy*; (ii) per la segnalazione delle operazioni, utilizzano l'apposito modulo *sub* Allegato A;
- (g) coinvolgono, ove previsto, il Comitato Rischi e Parti Correlate di FinecoBank, per il tramite del Presidio FinecoBank, al fine di acquisire un parere motivato sulle operazioni con i componenti del Perimetro Unico e del Perimetro *ex art. 88 CRD*, in conformità con le procedure deliberative previste dalla presente *Global Policy*, ferme le competenze decisionali dei rispettivi organi di governo societario/funzioni aziendali;
- (h) per le Controllate non quotate, non essendo prevista la costituzione di comitati *ad hoc*, i compiti che la normativa (*i.e.* Regolamento Consob e Disciplina Banca d'Italia) assegna agli Amministratori Indipendenti sono svolti dal Comitato Rischi e Parti Correlate di FinecoBank; nello specifico, il predetto Comitato, in linea con i compiti elencati *sub* Paragrafo 3.1. della presente *Global Policy*, sarà chiamato a: (i) rilasciare (ove previsto a seconda della tipologia di operazione) pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con i componenti del Perimetro Unico e del Perimetro *ex art. 88 CRD* poste in essere dalle Controllate in merito all'interesse al compimento di tali operazioni, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni; (ii) monitorare, anche al fine di rilevare eventuali interventi correttivi, le Operazioni Ordinarie poste in essere dalle Controllate;
- (i) predispongono i flussi informativi interni per la controllante diretta FinecoBank (destinatario il Presidio FinecoBank, che funge da punto di raccordo) con riguardo alle Operazioni con i Componenti il Perimetro Unico e il Perimetro *ex art. 88 CRD*. In particolare, i Referenti Locali trasmettono, *inter alia*, al Presidio FinecoBank, entro il termine indicato nella *email* di richiesta (che viene trasmessa dal Presidio FinecoBank ai Referenti Locali alla fine di ciascun mese), la conferma sulle operazioni con componenti del Perimetro Unico del mese di riferimento, fornendo evidenza delle operazioni non ancora segnalate.

SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO, DEL PERIMETRO *EX ART. 88 CRD* E DEL PERIMETRO DEGLI ESPONENTI BANCARI *EX ART. 136 TUB*

Il Presidio FinecoBank si dota ai fini dell'attività di gestione delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico, del Perimetro *ex art. 88 CRD* e del Perimetro degli Esponenti Bancari *ex art. 136 TUB* di adeguati sistemi informativi che consentono la registrazione e l'archiviazione delle informazioni raccolte relative ai componenti del Perimetro Unico, del Perimetro *ex art. 88 CRD* e del Perimetro degli Esponenti Bancari *ex art. 136 TUB* e la consultazione delle medesime da parte dei soggetti abilitati.

La consultazione dei suddetti sistemi informativi è consentita alle strutture di FinecoBank e delle sue Controllate per verificare nel continuo la composizione del Perimetro Unico, del Perimetro *ex art. 88 CRD* e del Perimetro degli Esponenti Bancari *ex art. 136 TUB*.

È possibile verificare d’iniziativa, già nella fase istruttoria di un’operazione, l’eventuale sussistenza dei presupposti per la qualificazione della medesima come “Operazione con i componenti del Perimetro Unico” e/o “Obbligazione con Esponente Bancario”.

La verifica di cui sopra è momento fondamentale per assicurare poi la corretta applicazione delle procedure pre-deliberative e deliberative previste dalla *Global Policy* in relazione alle diverse tipologie di operazioni nonché l’osservanza degli altri adempimenti specifici e distinti richiesti da CONSOB e da Banca d’Italia, rispettivamente, per le Operazioni con Parti Correlate CONSOB e per le Operazioni con Soggetti Collegati Banca d’Italia.

SEZIONE II

**MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL
PERIMETRO UNICO**

DISPOSIZIONI COMUNI PER LE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO

1. IDENTIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PERIMETRO UNICO

La corretta gestione delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico, in termini di procedure deliberative comuni e applicazione di disposizioni specifiche ai fini CONSOB e Banca d'Italia, si fonda sulla completa e tempestiva individuazione delle Parti Correlate CONSOB e dei Soggetti Collegati Banca d'Italia, nonché delle ulteriori fattispecie indicate su base discrezionale dalla Capogruppo.

In considerazione delle numerose e significative affinità presenti nel Regolamento CONSOB e nella Disciplina Banca d'Italia e con l'obiettivo di rendere più efficace e semplice l'operatività delle strutture di Capogruppo e delle Controllate, FinecoBank ha previsto un Perimetro Unico, a livello di Gruppo, e, conseguentemente, ha introdotto modalità operative uniche per identificare, aggiornare e monitorare detto Perimetro.

1.1 PERIMETRO UNICO

Premesso che, ai sensi delle disposizioni vigenti applicabili, il Perimetro Unico dovrebbe essere costituito dall'insieme dei perimetri di tutte le banche e degli Intermediari Vigilati (italiani ed esteri) appartenenti al Gruppo Bancario, si precisa fin da subito che, alla data di approvazione della presente *Global Policy*, il Gruppo Bancario FinecoBank risulta costituito dalla Capogruppo e dalla sola controllata Fineco Asset Management DAC, alla quale viene applicata su base volontaria – pur non ricorrendone i presupposti – la definizione di Intermediario Vigilato. Pertanto, in considerazione dell'attuale assetto partecipativo del Gruppo, il Perimetro Unico relativo al Gruppo FinecoBank risulta ad oggi costituito dal Perimetro FinecoBank (in qualità di banca ed emittente quotato), nonché dal perimetro della controllata Fineco Asset Management DAC. Per l'identificazione dei componenti del suddetto perimetro si fa riferimento ai soggetti come definiti, rispettivamente, dal Regolamento CONSOB e dalla Disciplina Banca d'Italia, cui si possono aggiungere altre fattispecie sia per tenere conto di relazioni intercorrenti con la Banca e/o il Gruppo, sia per considerare – tra l'altro – la rilevanza dei rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie articolate e complesse che possono non assicurare una piena trasparenza delle articolazioni societarie e organizzative. Inoltre, qualora si ravvisino in concreto conflitti di interesse riguardanti ulteriori soggetti, quest'ultimi sono inclusi tra i destinatari della disciplina.

1.1.1 Perimetro FinecoBank

Il Perimetro FinecoBank – che come in precedenza riferito compone il Perimetro Unico (unitamente al Perimetro della controllata Fineco Asset Management DAC) – è costituito dall'aggregazione delle Parti Correlate CONSOB e dei Soggetti Collegati Banca d'Italia di FinecoBank che trovano riscontro nelle definizioni di cui al Regolamento CONSOB e alla Disciplina Banca d'Italia, a cui si aggiungono le ulteriori fattispecie previste su base discrezionale dalla *Global Policy*, tenuto conto della normativa anche regolamentare vigente (il “**Perimetro FinecoBank**”).

Ciascuna operazione realizzata da FinecoBank con uno o più componenti del Perimetro FinecoBank, così come con uno o più componenti del Perimetro Unico, rileva sia ai fini CONSOB che Banca d'Italia, fatti salvi i casi di esclusione più avanti specificati.

Parti Correlate CONSOB di FinecoBank

Ai sensi dei principi contabili internazionali in vigore alla data della *Global Policy*, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio. A tali fini:

- (a) una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a FinecoBank se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto di FinecoBank;

- (ii) ha un'influenza notevole su FinecoBank; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di FinecoBank o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a FinecoBank se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e FinecoBank fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di FinecoBank o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

Soggetti Collegati Banca d'Italia di FinecoBank

Parti Correlate Banca d'Italia di FinecoBank

- (1) Gli Esponenti Aziendali di FinecoBank.
- (2) I partecipanti di FinecoBank (ossia i soggetti tenuti a richiedere le autorizzazioni a Banca d'Italia per la partecipazione al capitale delle banche, di cui all'art. 19 e seg. del TUB).
- (3) I soggetti, diversi dai partecipanti, in grado di nominare, da soli, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica di FinecoBank anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri.
- (4) Le società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui FinecoBank sia in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole.

FinecoBank censisce anche gli affini fino al secondo grado dei soggetti ai punti (1), (2) e (3) conservando tali informazioni a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

Soggetti Connessi Banca d'Italia di FinecoBank

- (5) Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata da (1) a (4).
- (6) I soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri (2) e (3) ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata.
- (7) Gli stretti familiari di una parte correlata (da 1 a 4) e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Soggetti inclusi nel Perimetro FinecoBank su base discrezionale

- (i) I soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale di FinecoBank rappresentata da azioni aventi diritto di voto, nonché i soggetti dai medesimi direttamente e indirettamente controllati e gli stretti familiari, nonché le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- (ii) i soggetti che hanno (tra loro) concluso un accordo, in qualunque forma stipulato per l'esercizio in comune del diritto di voto nell'Assemblea dei Soci di FinecoBank in misura superiore alla soglia del capitale sociale che deve essere resa pubblica ai sensi di legge (e comunque non inferiore al 3%) e i soggetti che direttamente o indirettamente li controllano e quelli che da questi ultimi sono direttamente o indirettamente controllati, nonché gli stretti familiari dei controllanti e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- (iii) il Responsabile della Funzione *Internal Audit*, nonché gli stretti familiari e le società o le imprese controllate da quest'ultimo e le Entità/Società anche costituite in forma non societaria nelle quali esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (iv) le eventuali ulteriori connessioni giuridiche da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come Soggetto Connesso, come individuate dalla competente struttura del CLO sulla base delle informazioni in suo possesso;
- (v) i dirigenti con responsabilità strategiche (per tali intendendosi, i componenti degli organi di amministrazione e controllo (questi ultimi ove presenti)) di Fineco Asset Management DAC.

Di seguito, si riporta una tabella di sintesi del Perimetro FinecoBank:

	Parti Correlate CONSOB	Soggetti Collegati Banca d'Italia		Altri Soggetti inclusi nel Perimetro Unico			
		Parti Correlate	Soggetti Connessi	Azionisti > 3% ⁽²⁾	Altri Esponenti ⁽³⁾	Connessioni di rischio ⁽⁴⁾	Dirigenti con responsabilità strategiche di Fineco Asset Management DAC ⁽⁵⁾
Perimetro Unico	X ⁽¹⁾	X	X	X	X	X	X

(1) Sono inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche di FinecoBank (ivi inclusi gli amministratori – esecutivi o meno – e i sindaci effettivi e supplenti).

(2) Come censiti a seguito delle comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 TUF.

(3) Il Responsabile della Funzione *Internal Audit* di FinecoBank, nonché gli stretti familiari e le società o le imprese controllate da quest'ultimo e le entità/società anche costituite in forma non societaria nelle quali esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

(4) Ai fini dell'individuazione dei soggetti riconducibili alle categorie del Perimetro FinecoBank è altresì previsto che la struttura del CLO – utilizzando le informazioni in suo possesso – integri quanto dichiarato dal componente il Perimetro con le eventuali ulteriori connessioni giuridiche da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come Soggetto Connesso.

(5) Per dirigenti con responsabilità strategiche di Fineco Asset Management DAC si intendono i componenti degli organi di amministrazione e controllo (questi ultimi ove presenti).

1.2 RACCOLTA, MONITORAGGIO E REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PERIMETRO UNICO

I componenti del **Perimetro Unico** sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per consentire l'identificazione dei soggetti ad essi riconducibili e a segnalare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione.

Le informazioni afferenti al Perimetro Unico sono censite dal Presidio FinecoBank tramite l'applicativo Daisy. A tal fine, le Controllate (in quanto componenti del Perimetro Unico) forniscono a loro volta, se del caso, le informazioni necessarie a consentire la loro puntuale identificazione (e quella dei componenti del rispettivo perimetro) e a segnalare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione. Tali informazioni, acquisite dalle strutture di Capogruppo, sono opportunamente censite.

Il censimento dei soggetti del Perimetro Unico può avvenire anche *ex post*, vale a dire al momento dell'instaurazione di rapporti con nuovi clienti non già censiti come tali, ma per i quali si possa presumere – in base a indici fattuali e alle informazioni disponibili – che vi siano i presupposti per considerarli come “rilevanti” ai fini della composizione del Perimetro Unico. In tali casi, la struttura che instaura il rapporto segnala tempestivamente al Presidio Unico detta circostanza al fine di svolgere le necessarie valutazioni. Verificata la sussistenza di presupposti per il censimento, la struttura raccoglie e trasmette tempestivamente al Presidio Unico le informazioni necessarie per il censimento. Le comunicazioni al Presidio Unico sono trasmesse a mezzo *email* alla casella di posta PresidiofinecoBank@fineco.it.

Presidio FinecoBank

Il Presidio FinecoBank svolge un'attività di controllo, di coerenza e di completezza delle informazioni ricevute, anche richiedendo – direttamente o per il tramite delle strutture responsabili – eventuali approfondimenti e conferme.

Il Presidio FinecoBank esegue direttamente le registrazioni secondo le modalità tecniche tempo per tempo disponibili entro due giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione con riguardo alle informazioni afferenti il Perimetro Unico e richiede con frequenza annuale ai componenti del Perimetro un aggiornamento delle informazioni già comunicate.

Il Presidio FinecoBank trasmette, con cadenza trimestrale, alla competente Funzione interna (Vigilanza *Team*) l'elenco delle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento affinché la stessa Funzione Vigilanza *Team* provveda alle segnalazioni di vigilanza per le attività a rischio verso Soggetti Collegati (Banca d'Italia) ai fini delle segnalazioni su base consolidata.

Le informazioni relative al Perimetro Unico sono rese disponibili attraverso la consultazione (i) dei sistemi informativi di volta in volta disponibili ed in particolare dall'applicativo Daisy oppure (ii) dell'applicativo “XF” o anche (iii) del *file* periodico allegato alla richiesta mensile di segnalazione circa l'effettuazione o meno di operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico.

Direzione Chief Lending Officer e Operations Banking e Rete

Le strutture Direzione *Chief Lending Officer e Operations Banking e Rete* sono chiamate a verificare la completezza delle informazioni fornite alla Banca dai componenti del Perimetro Unico anche mediante

l'utilizzo di fonti dati esterne al fine di individuarne la coerenza con la composizione del Perimetro Unico, rilevando così se vi siano ulteriori soggetti rilevanti per la composizione di tale perimetro. Nell'ambito della propria competenza, tali controlli sono svolti dalla Direzione CLO in fase di concessione e rinnovo delle linee di credito e dalla Unit *Operations Banking e Rete* in sede di censimento anagrafico.

Controllate

Le Controllate (in quanto componenti del Perimetro FinecoBank) forniscono a loro volta, se del caso, le informazioni necessarie a consentire la loro puntuale identificazione (e quella dei componenti del rispettivo perimetro) e a segnalare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione. Tali informazioni, acquisite dalle strutture di FinecoBank in quanto controllante diretta delle predette Controllate, sono censite secondo le modalità tecniche di volta in volta disponibili.

1.4 COINTESTAZIONI

La conoscenza all'interno del Gruppo dei componenti del Perimetro Unico che siano anche cointestatari di rapporti presso una banca o un Intermediario Finanziario è elemento fondamentale per poter presidiare correttamente la gestione delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico.

Tale censimento permette, infatti, di assoggettare l'operazione e le connesse segnalazioni di vigilanza (attività a rischio) alla *Global Policy*, considerato che l'eventuale operazione da realizzare su un rapporto cointestato rileva a tali fini con riguardo al componente del Perimetro Unico, quando è parte della cointestazione.

FinecoBank e le sue Controllate (ove interessate) implementano le proprie procedure al fine di censire a livello locale le "cointestazioni" riferibili ai componenti del Perimetro Unico.

2. OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO

2.1 CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Si definiscono "**Operazioni con i componenti del Perimetro Unico**", ivi inclusi i componenti del Perimetro FinecoBank, le transazioni che FinecoBank realizza con i componenti del Perimetro Unico comportanti l'assunzione di attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo. FinecoBank pone attenzione alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica per l'individuazione delle operazioni di cui trattasi.

Si considerano comunque incluse:

- (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con i componenti del Perimetro Unico (non sono invece incluse le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale in quanto si tratta di operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni) e le operazioni di aumento di capitale;
- (ii) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ferme le esclusioni previste al successivo Paragrafo 2.2.

Sono, altresì, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le operazioni bancarie, sia di raccolta, che di impiego ⁽⁹⁾;
- la prestazione di servizi di investimento, sia principali, che accessori;
- la distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi;
- gli accordi contrattuali di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati ai precedenti punti;
- le nuove concessioni, le variazioni e i riesami periodici di facilitazioni creditizie (finanziamenti e linee di credito) e altre operazioni comportanti l’assunzione di rischio di credito (quali il rilascio di garanzie, gli impegni a erogare fondi e il deposito di titoli) anche se formalizzate come delibere quadro o *plafond*/limiti interni (cosiddetti *plafond* creditizi “su cui insistono operazioni”), per le quali sia accertata la determinatezza degli elementi costitutivi (ammontare, tipologia della transazione, durata, natura, condizioni applicate, ecc.). In assenza dei predetti limiti costitutivi, i *plafond*/limiti interni non sono considerati operazioni ai sensi della presente *Global Policy*.

2.2 CASI DI ESCLUSIONE

- (A) Operazioni per le quali non si applicano le disposizioni del Regolamento CONSOB e della Disciplina Banca d’Italia:
- (i) operazioni effettuate con e tra le Entità (ivi incluse quelle tra FinecoBank e le Controllate) quando tra esse intercorre un rapporto di Controllo totalitario (ivi incluse le operazioni di trasferimento di fondi o di “*collateral*” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato), a condizione che nell’operazione o nelle controparti dell’operazione non vi siano Interessi Significativi di altri componenti del Perimetro Unico;
 - (ii) deliberazioni assembleari di cui all’art. 2389, comma 1, del Codice civile, relative ai compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 2389, comma 3, del Codice civile;
 - (iii) deliberazioni assembleari di cui all’art. 2402 del Codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
 - (iv) piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’Assemblea ai sensi dell’art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
 - (v) deliberazioni, diverse da quelle di cui all’art. 2389, comma 1, del Codice civile, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche posto che:
 - FinecoBank ha adottato una politica di remunerazione approvata dall’Assemblea;
 - nella definizione della politica di remunerazione è coinvolto il Comitato endoconsiliare denominato “*Comitato Remunerazione*”, costituito esclusivamente da Amministratori non esecutivi e indipendenti;
 - la remunerazione assegnata è individuata in conformità con la predetta politica e quantificata sulla base di criteri che non comportano valutazioni discrezionali;

⁽⁹⁾ La Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 specifica che “rientrano tra le operazioni con parti correlate anche i prestiti sindacati erogati da pool di banche a cui partecipi una parte correlata [...]. Sono quindi sempre soggette al Regolamento le operazioni di finanziamento nelle quali la parte correlata svolga, da sola o insieme ad altre banche, il ruolo di *arranger* o *capofila*”.

- (vi) operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza ovvero sulla base di disposizioni emanate da FinecoBank in esecuzione di istruzioni impartite dall’Autorità di Vigilanza nell’interesse della stabilità del Gruppo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento CONSOB;
- (vii) operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti, ivi inclusi:
 - gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall’art. 2442 del Codice Civile;
 - le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall’art. 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell’art. 132 del TUF.

(B) Altri casi di esclusione:

FinecoBank, avvalendosi della facoltà prevista sia dal Regolamento CONSOB, sia dalla Disciplina Banca d’Italia, esclude dall’applicazione della *Global Policy* (di cui alla presente Sezione) le Operazioni di seguito elencate:

2.2.1 Operazioni “Ordinarie” ed “Esigue”

(A) Operazioni Ordinarie

Sono le Operazioni con i componenti del Perimetro Unico: (i) di **Minore Rilevanza** (ossia diverse da quelle Esigue, come di seguito definite, e al di sotto della soglia che definisce le Operazioni di Maggiore Rilevanza); (ii) di **natura ordinaria** (ossia rientranti nell’ordinario esercizio dell’attività operativa della Banca o dell’attività finanziaria connessa); (iii) **concluse a condizioni di mercato o standard** (nel prosieguo, si forniscono indicazioni sull’ordinarietà e sulle condizioni di mercato/*standard*).

Dette operazioni non sono soggette alle procedure deliberative previste nella presente Sezione (cfr. successivo Capitolo 5), essendo sufficiente:

- (a) indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell’operazione assumendo a riferimento i criteri di seguito indicati;
- (b) predisporre, con cadenza trimestrale, un flusso informativo, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio di tale tipologia di operazioni, anche da parte del Comitato, ai fini di eventuali interventi correttivi.

Non sono qualificate come Operazioni Ordinarie:

- le operazioni con i componenti del Perimetro Unico di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza quando di natura non ordinaria o a condizioni diverse da quelle di mercato o *standard*;
- per natura e per condizioni, le attività di ristrutturazione del debito in qualunque forma tecnica articolate (ivi inclusi i piani di ristrutturazione e, ove compatibili con l’operatività di FinecoBank, le operazioni di *Debt-to-Equity swap* in imprese in temporanea difficoltà finanziaria ovvero eseguite per ragioni di recupero credito) deliberate nei confronti di componenti del Perimetro Unico;
- le attività di ristrutturazione di cui al precedente alinea, che dovessero essere eseguite a termini/condizioni diverse da quelle prospettate nella delibera, ovvero le eventuali ulteriori operazioni che dovessero aggiungersi a quanto inizialmente contemplato;
- le operazioni connesse alle attività di recupero crediti, nelle diverse forme previste dalla prassi operativa,

intendendosi per tali quelle relative ad accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali con la controparte o che diano luogo a passaggi a perdita o a sofferenza. Non si considerano tali quelle relative ad attività giudiziali di recupero coattivo o in sede concorsuale, come pure le attività di mera valutazione degli accantonamenti o come chiusura posizione per accertata irrecuperabilità all'esito delle procedure di recupero giudiziale o concorsuali.

Precisazioni su “ordinarietà” e “condizioni di mercato/standard”

L'**ordinarietà** ricorre allorché siano soddisfatti due criteri selettivi:

- l'operazione deve essere ascrivibile all'*attività operativa* o, alternativamente, all'*attività finanziaria a questa connessa*;
- l'operazione deve rientrare nell'*esercizio ordinario* dell'attività operativa della società o della connessa attività finanziaria.

Per “*attività operativa*” s'intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie”.

Ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, la classificazione di un'operazione all'interno di una delle tre grandi aree di attività (operativa, di investimento e finanziaria) va compiuta assumendo a riferimento l'attività svolta dalla società; per le banche, ad esempio, l'attività di concessione di prestiti, in qualunque forma, è classificabile come attività operativa anziché di investimento, poiché essa ricade tra le principali attività generatrici di ricavi della società.

Il riferimento all'“*attività finanziaria connessa all'attività operativa*” riguarda le operazioni che, seppure astrattamente qualificabili come finanziarie, hanno principalmente natura accessoria allo svolgimento dell'attività operativa.

Per valutare se un'operazione rientra nell'“*esercizio ordinario*” dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa sono, in sintesi, da prendere in considerazione i seguenti elementi:

- (a) oggetto dell'operazione: l'operazione deve essere riconducibile all'ordinaria attività. L'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Banca costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- (b) ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società: la ripetizione regolare di un'operazione da parte di FinecoBank rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
- (c) dimensione dell'operazione: un'operazione che rientra nell'attività operativa potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative. Ciò che rileva è che l'operazione non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Banca. In ogni caso non sono Ordinarie le Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- (d) termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo: in genere costituisce un indicatore di ordinarietà la semplicità dello schema economico-contrattuale, unito alla oggettività delle condizioni. In particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi. Analogamente, clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà;
- (e) natura della controparte: nell'ambito di operazioni già soggettivamente qualificate, in quanto realizzate con i componenti del Perimetro Unico, è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto

effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto all'operazione compiuta.⁽¹⁰⁾

Le **condizioni di mercato o standard** si realizzano, in via generale, quando:

- (1) praticate a controparti che non siano componenti del Perimetro Unico con riferimento ad operazioni aventi analoghe caratteristiche per dimensione, natura, tipologia, rischiosità, ecc.;
- (2) desumibili da prontuari, tariffari, tabelle merceologiche, accordi quadro, ecc. ovvero applicate sulla base di condizioni definite ed imposte per legge;
- (3) praticate in operazioni analoghe da parte di “*comparables*”, ove disponibili.

Le ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni economico-contrattuali applicate all'operazione rispetto a quelle *standard* o di mercato, devono essere adeguatamente motivate dall'opportunità e dalla convenienza economica di realizzare l'operazione stessa.

L'economicità dell'operazione deve essere illustrata per determinare l'interesse economico della Banca alla realizzazione dell'operazione; in questo senso devono essere forniti utili elementi ad evidenza dei parametri utilizzati nell'*assessment*, in relazione alla tipologia di operazione.

Per il caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, ordinarie, concluse a condizione di mercato (escluse dall'ambito di applicazione dell'esenzione di cui al presente punto A (*i.e.* esenzione per “*Operazioni Ordinarie*”, come sopra definite)), la natura *standard* delle condizioni e l'economicità dell'operazione devono risultare, fra gli altri, dalla documentazione a corredo della decisione assunta secondo i processi gestionali previsti di tempo in tempo e supportata da idonea valutazione (*c.d. plausibility check*) da parte delle Funzioni Tecniche e di Controllo, ciascuna responsabile per il proprio ambito di competenza, con riguardo alla verifica di congruità delle informazioni sulle condizioni e profittabilità economica dell'operazione e della relazione nel suo complesso fornite dall'*Owner*.

Le risultanze della predetta fase istruttoria sono quindi fornite agli organi coinvolti nel processo di delibera e, in particolare, al Comitato per il rilascio da parte di quest'ultimo del proprio parere, quando ne ricorrono i presupposti, avendo ricevute adeguate e complete informazioni sull'effettiva profittabilità sia della transazione, sia della complessiva relazione con il componente il Perimetro Unico (acquisendo informazioni anche sui ritorni economici degli altri rapporti in essere con la stessa, ove presenti).

(B) Operazioni Esigue

Sono le Operazioni con i componenti del Perimetro Unico, di natura ordinaria (ossia rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca o dell'attività finanziaria connessa) e concluse a condizioni di mercato o *standard*⁽¹¹⁾ per le quali il controvalore dell'operazione sia inferiore a Euro (*i*) 250.000,00, se la controparte è una persona fisica, ovvero (*ii*) 500.000,00, per le controparti diverse dalle persone fisiche. In caso di divise differenti dall'euro, si considera l'equivalente valore espresso in altra divisa.

⁽¹⁰⁾ Ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, la rilevanza degli elementi sopra indicati sarà valutata prestando particolare attenzione anche al momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione. In particolare, nel valutare gli indici di appartenenza all'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, occorre considerare che un elemento di anomalia può assumere maggior peso, in tale giudizio, se l'operazione è deliberata in prossimità della chiusura dell'esercizio sociale della società quotata o della parte correlata. E ancora, nel valutare se un'operazione possa qualificarsi come “operazione ordinaria” si avrà riguardo all'attività svolta dalla società che compie l'operazione: ciò anche qualora la società che compie l'operazione rediga un bilancio consolidato o sia inclusa nell'area di consolidamento del bilancio redatto dalla società tenuta all'applicazione delle procedure. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'operazione sia svolta da [*rectius* “per il tramite di”] una società controllata dalla società quotata, rileverà l'attività svolta (o una tra le attività ordinariamente svolte) dalla società controllata.

⁽¹¹⁾ Al riguardo, si rinvia a quanto precisato in merito al significato di “*ordinarietà*” e di “*condizioni di mercato/standard*” al punto (A) che precede.

Dette operazioni non sono soggette alle procedure deliberative previste nella presente Sezione e non rientrano nei flussi informativi periodici previsti nel successivo Capitolo 6.

Sulla base della sopra citata definizione, consegue che non sono Esigue:

- le operazioni (anche se di natura ordinaria e a condizioni di mercato o *standard*) per le quali il controvalore dell'operazione sia superiore a Euro (i) 250.000,00 se la controparte è una persona fisica, ovvero (ii) 500.000,00, per le controparti diverse dalle persone fisiche;
- le operazioni di natura non ordinaria e/o a condizioni diverse da quelle di mercato o *standard* anche se il controvalore dell'operazione sia inferiore a Euro (i) 250.000,00 se la controparte è una persona fisica, ovvero (ii) 500.000,00, per le controparti diverse dalle persone fisiche (tali operazioni sono qualificabili come "operazioni di minore rilevanza non ordinarie").

Al fine di assicurare un monitoraggio nel continuo delle Operazioni Esigue, è previsto un controllo in capo all'*Owner* il quale, in caso di più operazioni sotto soglia, nei confronti della stessa parte correlata e dei relativi soggetti connessi, compiute nei 12 mesi successivi alla prima operazione, di importo totale superiore alle soglie, provvederà a segnalare la transazione nel suo complesso al Presidio FinecoBank ai fini dell'inserimento nei periodici flussi informativi previsti dalla presente *Global Policy*. Nel caso di un'operazione cumulata nella quale ci siano una o più operazioni valutate non ordinarie o non a condizioni di mercato/*standard*, l'ultima operazione (che farà superare la soglia) verrà sottoposta (comunque nell'ambito dei rapporti con la controparte nel loro complesso) alle procedure deliberative.

2.2.2 Operazioni con o tra società Controllate, con società controllate congiuntamente e società sottoposte ad influenza notevole in assenza di Interessi Significativi (a prescindere dalla misura della partecipazione)

Non si applicano gli iter deliberativi previsti nella *Global Policy* alle seguenti categorie di operazioni:

- a) operazioni con o tra società controllate (anche se non detenute in via totalitaria) di FinecoBank;
- b) operazioni con società sottoposte a controllo congiunto, direttamente o indirettamente da FinecoBank;
- c) operazioni con società sottoposte direttamente o indirettamente ad Influenza Notevole Consob e Banca d'Italia da FinecoBank. Per le operazioni sopra indicate verrà predisposto con cadenza trimestrale un flusso informativo – almeno di tipo aggregato nell'ipotesi sub a) e analitico e completo in quelle sub b) e c) – idoneo a consentire un loro adeguato monitoraggio, anche da parte del Comitato, ai fini di eventuali interventi correttivi.

Le esenzioni sopra descritte non si applicano quando nell'operazione o nelle società controllate o sottoposte ad influenza notevole controparti dell'operazione vi siano Interessi Significativi di altri componenti del Perimetro Unico. Nelle operazioni tra una banca controllante (italiana) ed una banca controllata (italiana), il soggetto che può beneficiare della deroga è solo la banca controllante.

Nei casi di esenzione, nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'*Owner* dell'operazione nella valutazione dell'operazione, dovrà comunque porre particolare attenzione ad accertare l'interesse e la convenienza di FinecoBank e del Gruppo al compimento dell'operazione stessa. Qualora dall'*Owner* dell'operazione non fossero riscontrati l'interesse e la convenienza nell'operazione, sentito preliminarmente il Comitato, non potranno essere applicati i casi di esenzione.

2.3 MACROCLASSI DI RIFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI INDIVIDUATE

L'applicazione di alcune fasi di cui alla presente *Global Policy* differisce in relazione alla tipologia di operazione; perciò al fine di renderne più agevole l'identificazione e la rilevazione, sono state individuate tre macroclassi di operazioni cui sono state riferite specifiche modalità di gestione descritte nel seguito.

MACROCLASSI DI OPERAZIONI		
(A)	(B)	(C)
Rapporti continuativi (es. conti correnti e deposito titoli)	Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni /attività	Operazioni a cui si applica solo l'indice del controvalore (*)

(*) *Macroclasse residuale ove rientrano tutte quelle operazioni che non ricadono nell'ambito delle classi (A) e (B)*

2.3.1 Rapporto Continuativo Bancario e altre Operazioni per cui non sia preventivamente determinato il Controvalore (A)

Si definiscono “rapporti continuativi” le obbligazioni contrattuali che possono non comportare da subito “un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni”, quali ad esempio le aperture di conti correnti, di deposito titoli, ecc.. Per tali rapporti continuativi, non è determinato l’indice del “controvalore”.

In tali casi, l’*Owner* dell’operazione, che conclude il rapporto continuativo, ferma restando la normale operatività ad essa connessa, svolge la valutazione non con riguardo all’importo dell’operazione, bensì in relazione ai termini e alle condizioni applicate, al fine di valutare se gli stessi/le stesse siano equivalenti a quelli di mercato e/o *standard*. Ne consegue che la valutazione delle condizioni deve essere condotta nuovamente a seguito di ogni eventuale e successiva modifica.

Le singole operazioni a valere sui rapporti continuativi (versamento/prelievo, compravendita titoli, conferimento iniziale o successivo, ecc.) non devono essere sottoposte a *iter* specifici di valutazione, a meno che nell’esecuzione della stessa non si applichino condizioni differenti rispetto a quelle approvate inizialmente ovvero si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza che, sulla base delle definizioni precedentemente date, non sono qualificate come Operazioni Ordinarie.

Il Presidio FinecoBank riceve (all’indirizzo PresidiofinecoBank@fineco.it) preventiva segnalazione dall’*Owner* dell’operazione del rapporto continuativo attraverso l’apposita modulistica in allegato (segnatamente, mediante la ricezione dell’**Allegato “A”**) quando:

- è prevista l’applicazione al rapporto continuativo di condizioni diverse da quelle di mercato o *standard*;
- a fronte di un rapporto continuativo inizialmente regolato a condizioni di mercato o *standard* sono poste in essere sul medesimo operazioni che – per effetto di modifica delle condizioni o per applicazioni di condizioni non di mercato/*standard* su specifiche operazioni – richiedono l’applicazione degli *iter* pre-deliberativi e deliberativi previsti per le Operazioni con i componenti del Perimetro Unico a seconda della tipologia di operazione proposta.

Al riguardo, l’*Owner* dell’operazione, raccolta la documentazione riferita al rapporto continuativo ovvero all’operazione sul rapporto continuativo e le informazioni relative alle condizioni, sottopone la medesima alla valutazione del Comitato per il rilascio del preventivo parere, secondo la presente *Global Policy*.

2.3.2 Operazioni di Acquisizione e Cessione di partecipazioni/attività/rami d’azienda (B)

Rientrano nella presente categoria le transazioni regolate con esborso monetario che possono riguardare differenti *asset*: partecipazioni, rami d’azienda, rapporti giuridici, aziende e singoli *asset*.

L'Owner dell'operazione verifica la controparte dell'operazione e acquisisce le informazioni necessarie a completare – preliminarmente alla definizione dell'iter deliberativo e dei connessi obblighi di trasparenza ed informativi – l'analisi per l'individuazione della classe di appartenenza dell'operazione (per dimensione, natura e condizioni), ove per la stessa non si applichino le cause di esenzione.

Il Presidio FinecoBank riceve (all'indirizzo PresidiofinecoBank@fineco.it) preventiva segnalazione dall'Owner dell'operazione attraverso l'apposita modulistica in allegato (*sub Allegato "A"*), al fine di garantire l'osservanza degli iter pre-deliberativi e deliberativi previsti per le Operazioni a seconda della tipologia della stessa.

2.3.3 Operazioni cui si applica solo l'Indice del Controvalore (C)

Nel caso in cui l'operazione appartenga a una delle diverse tipologie di operazioni (creditizie, di *procurement*, *real estate*, ecc.) per cui sia applicabile esclusivamente l'indice del controvalore, la valutazione dell'Owner dell'operazione è finalizzata a verificare, tramite le informazioni residenti in XF e/o tramite *report*/flusso periodico inviato dal Presidio FinecoBank, la controparte dell'operazione (in modo da accertare che si tratti di una Operazione con un componente del Perimetro Unico) e ad acquisire le informazioni necessarie a completare – preliminarmente alla definizione dell'iter deliberativo e dei connessi obblighi di trasparenza e informativi – l'analisi per l'individuazione della classe di appartenenza dell'operazione (per dimensione, natura e condizioni), ove per la stessa non si applichino le cause di esenzione.

Il Presidio FinecoBank riceve (all'indirizzo PresidiofinecoBank@fineco.it), preventiva segnalazione dell'Owner dell'operazione (tramite il Presidio FinecoBank) attraverso l'apposita modulistica in allegato (segnatamente, mediante la ricezione dell'**Allegato "A"** e, nei casi ivi previsti, anche mediante la ricezione dell'**Addendum "A1"**), al fine di garantire l'osservanza degli iter pre-deliberativi e deliberativi previsti per le Operazioni a seconda della tipologia di operazione proposta.

3. RILEVANZA DELLE OPERAZIONI

3.1 IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Sono definite **Operazioni di Maggiore Rilevanza** le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti “Indici di rilevanza”, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% dei fondi propri di FinecoBank. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione, la soglia di cui sopra va calcolata secondo le modalità indicate di seguito come “Indice di rilevanza dell’attivo”.

(a) *Indice di rilevanza del controvalore*: è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il totale dei Fondi Propri di FinecoBank tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:

- per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo (nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale).

(b) *Indice di rilevanza dell’attivo*: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo di FinecoBank. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto); ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che sarà attribuito all’attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.

(c) *Indice di rilevanza delle passività*: è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo di FinecoBank. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto); ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

3.2 DELIBERE QUADRO

FinecoBank può ricorrere a “delibere quadro” relativamente a specifiche categorie (*rectius* serie) di operazioni omogenee con determinati soggetti del Perimetro Unico. Tali delibere sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, si prevede quanto segue:

- (a) ai fini dell’approvazione delle delibere quadro, devono essere rispettati i meccanismi procedurali previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza in ragione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate;
- (b) le delibere quadro non devono avere efficacia superiore ad un anno e devono riferirsi ad operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il loro prevedibile importo massimo nel periodo di riferimento e le motivazioni delle condizioni previste;
- (c) l’attuazione delle delibere quadro deve essere comunicata dalle strutture proponenti, con il supporto del Presidio FinecoBank, almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione;
- (d) in occasione dell’approvazione di una delibera quadro la Società deve pubblicare, ai fini della trasparenza, un documento informativo, redatto in conformità al Regolamento CONSOB, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera quadro, complessivamente considerata, superi la soglia di Maggiore Rilevanza. In tal caso, deve esserne resa informativa al Presidio Unico per le attività di competenza. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di documento informativo non sono computate quali operazioni cumulate (cfr. *infra*, Paragrafo 5.4).

4. GESTIONE DELLE OPERAZIONI CONCLUSE CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO

Le modalità procedurali e gli *iter* deliberativi descritti nel presente paragrafo e nei successivi si applicano ogniqualevolta FinecoBank intenda effettuare un’operazione con un componente del Perimetro Unico.

In particolare, il processo di gestione dell’operazione ha inizio nel momento in cui l’*Owner* dell’operazione di FinecoBank avvia le trattative, a cui fa seguito la fase istruttoria, e si conclude con la deliberazione dell’operazione che può avvenire secondo modalità differenti sulla base delle caratteristiche/della qualificazione dell’operazione medesima.

In tale contesto, si segnala quanto segue:

- (i) è compito dell’*Owner* dell’operazione, ferma l’osservanza dei processi gestionali previsti di tempo in tempo nell’ambito della Banca, raccogliere – già dalle fasi delle trattative e dell’istruttoria – le principali informazioni riguardanti l’operazione e svolgere preliminarmente le necessarie verifiche e valutazioni. In proposito, si forniscono indicazioni analitiche nella tabella che segue “*Verifiche e valutazioni preliminari sull’operazione*”, a cui l’*Owner* deve fare riferimento;
- (ii) come già precisato al Paragrafo 3.2.3, in caso di nuove operazioni ovvero in caso di rinnovi di operazioni in essere da sottoporsi al parere del Comitato Rischi e Parti Correlate (ovvero, anche qualora non sia richiesto il parere del Comitato, nei casi in cui siano necessari maggiori approfondimenti), l’*Owner* dell’operazione (di concerto con il Presidio FinecoBank, per quanto di competenza di quest’ultimo, nei limiti e sulla base delle informazioni raccolte nella fase istruttoria condotta dall’*Owner*) coinvolge tempestivamente le competenti Funzioni Tecniche e di Controllo affinché svolgano, ciascuna per il proprio profilo di competenza ed in funzione della tipologia di operazione, l’attività di *plausibility check* per una verifica di congruità delle informazioni sulle condizioni e profittabilità economica dell’operazione e della relazione nel suo complesso fornite dall’*Owner* dell’operazione (*i.e.* attività di verifica sulle valutazioni svolte circa le condizioni e la profittabilità dell’operazione e della relazione con la parte correlata e sugli elementi documentali forniti a supporto di tali valutazioni) così da permettere di completare l’esame

istruttorio della pratica per il conseguente rilascio del parere da parte del Comitato Rischi e Parti Correlate;

(iii) l'Owner dell'operazione, completate le verifiche e le valutazioni preliminari, segnala quindi l'operazione, ove ne ricorrano i presupposti, al Presidio FinecoBank tramite la relativa casella di posta (PresidiofinecoBank@fineco.it) per il completamento dell'iter procedurale, evidenziando espressamente e in modo chiaro al Presidio FinecoBank medesimo l'eventuale superamento delle soglie rilevanti ai sensi della presente *Global Policy* (segnatamente, mediante la compilazione e la trasmissione dell'**Allegato "A"** e, nei casi ivi previsti, anche dell'**Addendum "A1"**). In proposito, si forniscono indicazioni analitiche nella tabella che segue "*Segnalazione dell'operazione al Presidio FinecoBank*", a cui l'Owner/Presidio FinecoBank devono fare riferimento.

✓ *La segnalazione è inoltrata al Presidio FinecoBank previa valutazione della struttura proponente/deliberante, che garantisce la completezza e correttezza della segnalazione (controparte, tipologia dell'operazione e rilevanza, natura e condizioni, eventuale applicabilità dell'art. 136 del TUB), nonché la tempestività della medesima. Inoltre, il deliberante fornisce indicazioni in merito all'interesse al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tali informazioni sono, fra le altre, considerate necessarie per consentire al Comitato di esprimere il parere ove previsto dalla presente Global Policy.*

(iv) Fermo restando quanto stabilito *sub* Sezione I, Paragrafo 3.2.3. della presente *Global Policy* con riferimento alle responsabilità dell'Owner, il Presidio FinecoBank svolge le previste verifiche e conseguentemente – di concerto con l'Owner dell'operazione – attiva l'iter deliberativo (diverso sulla base delle caratteristiche dell'operazione) ovvero mantiene mera evidenza per poi includerla nei flussi informativi interni descritti al successivo Capitolo 6.

✓ *Il Presidio FinecoBank sulla base delle informazioni ricevute con la segnalazione, verifica tra l'altro la corretta classificazione dell'operazione da parte dell'Owner.*

✓ *Il Presidio FinecoBank attiva l'iter deliberativo interagendo con l'Owner dell'operazione e con i competenti Comitati. L'iter varia in relazione alla soglia di rilevanza (Maggiore o Minore Rilevanza), alla natura dell'operazione (ordinaria o non ordinaria) e alle condizioni applicate (standard o di mercato ovvero diverse da quelle standard o di mercato). Gli aspetti riguardanti l'iter deliberativo sono trattati analiticamente nel successivo Capitolo 5.*

VERIFICHE E VALUTAZIONI PRELIMINARI SULL'OPERAZIONE	
Controparte	L'Owner verifica se la controparte è un componente del Perimetro Unico avvalendosi dei supporti disponibili (ovvero, qualora sia impossibilitato all'accesso a detti supporti ovvero necessari di assistenza, consultando direttamente il Presidio FinecoBank).
Tipologia	L'Owner raccoglie le principali informazioni riguardanti l'operazione (finalità, tipologia, importo, caratteristiche tecniche, condizioni economico-contrattuali, ecc.). In tale contesto, verifica se l'operazione prospettata rientra, per tipologia, tra quelle che rilevano ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di Operazioni con Parti Correlate (CONSOB) e Soggetti Collegati (Banca d'Italia).
Rilevanza	L'Owner accerta la rilevanza dell'operazione applicando uno o più degli "Indici di Rilevanza", sulla base della tipologia dell'operazione, previsti dal Regolamento CONSOB e dalla Disciplina Banca d'Italia, al fine di qualificarla, in relazione al criterio dimensionale, quale Operazione di Maggiore Rilevanza o Minore Rilevanza.
Natura e condizioni	L'Owner valuta la natura dell'operazione (ordinaria o non ordinaria) e le condizioni applicate (di mercato o <i>standard</i> ovvero diverse da mercato/ <i>standard</i>).

	<p>Con riferimento alle condizioni, le informazioni devono essere analitiche e verificabili e idonee a confermare l'esito della valutazione. <i>Nel caso di operazioni di natura creditizia, il proponente dell'operazione fornisce le informazioni necessarie e una sua prima valutazione sulle condizioni applicate (di mercato o standard ovvero diverse da mercato/standard) al deliberante, il quale verifica le informazioni rese dal proponente e formula il suo parere prima dell'inoltro dell'operazione al Presidio FinecoBank. Per le operazioni più complesse, il deliberante può consultare la struttura del CLO di FinecoBank.</i></p>
Casi di esclusione	<p>L'Owner individua, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, l'eventuale applicabilità dei casi di esclusione (previsti <i>ex lege</i> o su base facoltativa).</p>
Cumulo	<p>L'Owner dell'operazione verifica se ricorrono i presupposti per il monitoraggio del Cumulo (cfr. Paragrafo 5.4).</p>
Art. 136 TUB	<p>L'Owner accerta se l'operazione prospettata ricade anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB condizione che può verificarsi con riferimento alle sole operazioni di FinecoBank (quale banca).</p>
Price sensitive	<p>L'Owner accerta, con il supporto di <i>Compliance</i>, se l'operazione sia "price sensitive" e, quindi, se debba essere applicata la Procedura sulle informazioni privilegiate (cfr. nel seguito del presente paragrafo).</p>
Interesse Convenienza Correttezza	<p>L'Owner individua e valuta i motivi di interesse al compimento dell'operazione, che potranno diversamente configurarsi, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, in economici, finanziari, strategici, commerciali, relazionali, ecc..., la sua convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle relative condizioni.</p>
Inquadramento Regolamentare	<p>L'Owner provvede all'inquadramento regolamentare dell'operazione assumendo a riferimento i principi della presente <i>Global Policy</i>, prospettando, per le operazioni soggette a segnalazione, il relativo <i>iter</i> deliberativo.</p>
<i>plausibility check</i>	<p>In caso di nuove operazioni ovvero in caso di rinnovi di operazioni in essere da sottoporsi al parere del Comitato Rischi e Parti Correlate, l'Owner dell'operazione (di concerto con il Presidio FinecoBank, per quanto di competenza di quest'ultimo, nei limiti e sulla base delle informazioni raccolte nella fase istruttoria condotta dall'Owner) coinvolge tempestivamente le competenti Funzioni Tecniche e di Controllo affinché svolgano, ciascuna per il proprio profilo di competenza ed in funzione della tipologia di operazione, l'attività di <i>plausibility check</i> per una verifica di congruità delle informazioni sulle condizioni e profittabilità economica dell'operazione e della relazione nel suo complesso fornite dall'Owner dell'operazione così da permettere di completare l'esame istruttorio della pratica per il conseguente rilascio del parere da parte del Comitato Rischi e Parti Correlate.</p> <p>Il <i>plausibility check</i>, inoltre, può essere attivato, all'occorrenza, anche qualora non sia richiesto il parere del Comitato Rischi e Parti Correlate, in assenza di elementi documentali comprovanti la piena riconducibilità del <i>pricing</i> alle condizioni di mercato o <i>standard</i> e/o l'interesse economico dell'operazione, nonché in generale in tutti i casi in cui siano necessari maggiori approfondimenti.</p> <p>Le Funzioni Tecniche e di Controllo trasmettono l'esito delle verifiche svolte all'Owner e al Presidio FinecoBank.</p>

SEGNALAZIONE DELL'OPERAZIONE	
Segnalazione	<p>L'Owner segnala l'operazione prospettata al Presidio FinecoBank previa valutazione della struttura deliberante (che garantisce la completezza e correttezza della segnalazione e la tempestività della medesima), al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottoporla, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'operazione, all'iter deliberativo previsto dalla disciplina in materia di Operazioni e, conseguentemente, comprenderla (ove richiesto) nei flussi informativi periodici verso gli organi di <i>governance</i> tramite il Presidio FinecoBank; ovvero - mantenerne mera evidenza per poi includerla nei sopra citati flussi informativi (è il caso delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati di Minore Rilevanza "Ordinarie" che, rientrando nei casi di esclusione, non sono soggette a particolari adempimenti deliberativi, ma devono essere riportate agli organi di <i>governance</i>).
Trasmissione al Presidio FinecoBank	<p>L'Owner trasmette la segnalazione al Presidio FinecoBank utilizzando l'Allegato "A" e, per i casi ivi previsti, anche l'Addendum "A1", a mezzo <i>email</i> (all'indirizzo PresidiofinecoBank@fineco.it):</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'avvio delle trattative/dell'istruttoria e comunque con congruo anticipo rispetto alla sottoscrizione di eventuali accordi di confidenzialità, se trattasi di Operazioni di Maggiore Rilevanza; - alla definizione della fase istruttoria, se trattasi di Operazioni di Minore Rilevanza. <p>Nel caso di modifica di uno o più campi dell'Allegato "A" e dell'Addendum "A1" già inviato al Presidio FinecoBank, sarà cura dell'Owner provvedere alla rettifica scritta in maniera tempestiva al fine di consentire al Presidio FinecoBank i conseguenti adempimenti.</p>

Informazioni Price Sensitive

Il Regolamento CONSOB prevede il rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 per le Operazioni con Parti Correlate CONSOB che siano altresì *price sensitive*. Tale obbligo ricorre indipendentemente dalla soglia di rilevanza dell'operazione, ovvero dall'eventuale condizione di esenzione applicata.

Pertanto, in linea con la Procedura sulle Informazioni Privilegiate emanata da FinecoBank, l'Owner dell'operazione deve fornire – alla funzione incaricata di predisporre il comunicato da diffondere al pubblico – le seguenti informazioni, raccolte eventualmente anche con il supporto del Presidio FinecoBank:

- (a) la descrizione dell'operazione;
- (b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è un componente del Perimetro Unico e la descrizione della natura della correlazione;
- (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- (d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del documento informativo;
- (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione. In tale evenienza, deve essere coinvolta anche la struttura

competente dell'effettuazione dell'operazione per integrare le informazioni non disponibili al Presidio FinecoBank;

- (f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

4.1 GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI NATURA CREDITIZIA

Di seguito, è descritto il processo operativo da seguire per la gestione di tali operazioni quando concluse con FinecoBank e per l'attivazione delle procedure deliberative allorquando sia previsto, in particolare, il coinvolgimento del Comitato Rischi e Parti Correlate di FinecoBank.

L'*Owner* dell'operazione segnala preventivamente al Presidio FinecoBank le operazioni che intende realizzare con i componenti del Perimetro FinecoBank.

La segnalazione è effettuata dall'*Owner* mediante la compilazione dell'apposita modulistica (segnatamente, mediante la compilazione dell'**Allegato "A"** e, per i casi ivi previsti, anche dell'**Addendum "A1"**) da trasmettere a mezzo *email* alla casella postale PresidiofinecoBank@fineco.it.

È compito del Presidio FinecoBank attivare prontamente il Comitato di FinecoBank ove lo stesso sia chiamato ad esprimersi sull'operazione per il rilascio del motivato parere.

Ciò premesso, il competente organo deliberante di FinecoBank, sulla base delle deleghe di poteri definite, si interfaccia preventivamente (con la necessaria tempestività) con il Presidio FinecoBank, fornendogli tutte le informazioni utili per la segnalazione dell'operazione al Presidio FinecoBank medesimo (ove previsto).

Nel caso in cui sia previsto – sulla base della regolamentazione interna tempo per tempo vigente a livello di Gruppo – il preventivo coinvolgimento del CRO e/o CLO (ai fini di pre-valutazione, pre-delibera, ecc.), la competente struttura della qui citata funzione è anch'essa tenuta a segnalare (con la necessaria tempestività) le operazioni al Presidio FinecoBank unitamente a tutte le informazioni al riguardo disponibili.

5. PROCEDURE DELIBERATIVE

5.1 PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA DI FINECOBANK E DELLE CONTROLLATE

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse tra FinecoBank ovvero le Controllate e i componenti del Perimetro Unico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca ovvero delle Controllate (fatte salve le materie riservate alla competenza dell'Assemblea) con il preventivo parere favorevole vincolante del Comitato Rischi e Parti Correlate di FinecoBank ovvero del comitato degli Amministratori Indipendenti della Controllata qualora costituito (l'eventuale parere negativo del comitato determina l'interruzione dell'*iter* deliberativo). A tal fine, l'*Owner* dell'operazione segue l'*iter* previsto di cui alla Sezione I, Capitolo 3 "Organi di *Governance* e presidi organizzativi", Paragrafo 3.2 "*Owner* delle operazioni".

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse dalle Controllate, la deliberazione sull'operazione deve essere inoltre sottoposta anche al parere del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, in qualità di capogruppo.

5.2 PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA NON ORDINARIE DI FINECOBANK E DELLE CONTROLLATE

Le Operazioni di Minore Rilevanza non ordinarie concluse tra FinecoBank ovvero le Controllate e i componenti del Perimetro Unico sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca ovvero delle

Controllate, fermo il rilascio del parere non vincolante del Comitato Rischi e Parti Correlate di FinecoBank ovvero del comitato degli Amministratori Indipendenti della Controllata qualora costituito.

L'eventuale parere negativo rilasciato dal suddetto comitato non ha effetto vincolante nei confronti del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank o della Controllata, fermo che il verbale della decisione deve sempre fornire adeguata motivazione in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione, le ragioni di eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici della stessa rispetto a quelli *standard* o di mercato e sulle ragioni che hanno portato alla deliberazione dell'operazione nonostante il parere negativo del suddetto comitato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della decisione assunta.

Il Presidio FinecoBank informa la Struttura di FinecoBank proponente l'operazione sull'esito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale di FinecoBank riceve informativa, a cura del Presidio FinecoBank, sulle Operazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione di FinecoBank nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi rilasciati dal Comitato. Analogamente, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ricevono informativa in relazione alla medesima tipologia di operazioni riferite alle Controllate.

Procedure per l'approvazione di plafond/limiti interni

Le procedure deliberative descritte nei paragrafi precedenti si applicano anche per l'approvazione dei *plafond/limiti* interni determinati, ogniquale volta queste operazioni sono sottoposte alla delibera del competente organo creditizio per prima concessione o per rinnovo/revisione.

Analoghe procedure sono da osservare anche in sede di rinnovo/revisione di *plafond/limiti* interni parzialmente/totalmente utilizzati a fronte di operazioni creditizie per le quali la Banca ha già assunto impegni contrattuali con termini e condizioni definiti.

In tali ipotesi, il Comitato Rischi e Parti Correlate nel prendere atto, a seconda dei casi, che (i) alle operazioni creditizie sono state applicate al momento dell'erogazione/deliberazione condizioni di mercato/*standard*, ovvero (ii) le stesse, per circostanze sopravvenute non risultano più caratterizzate da condizioni di mercato/*standard*, esprime un parere sull'interesse e sulla convenienza complessiva dei *plafond/limiti* interni determinati, valutando l'effettiva profittabilità degli stessi e della relazione con la parte correlata nel suo complesso. Inoltre, nel caso *sub (ii)*, laddove sussistano le condizioni sul piano giuridico-contrattuale e/o della relazione commerciale formula una raccomandazione di attivare con la controparte iniziative volte a ripristinare l'applicazione alle operazioni creditizie di condizioni economiche di mercato/*standard*.

Per la concessione e/o rinnovo/revisione di *plafond/limiti* interni determinati riferibili a controparti istituzionali, si rinvia al "*Processo 9798 Gestione rischio di credito controparti FIBS*" di FinecoBank.

5.3 OPERAZIONI CHE RICADONO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 136 DEL TUB

Le operazioni poste in essere da FinecoBank con i propri Esponenti Aziendali o soggetti ad essi riferibili (che sono dunque anche componenti del Perimetro Unico) sono valutate e deliberate ai sensi dell'art. 136 del TUB (assorbendo, dunque, le procedure previste ai sensi del Regolamento CONSOB e della Circolare Banca d'Italia).

Pertanto, le predette operazioni:

- sono soggette all'*iter* deliberativo di cui alla norma sopra citata, ossia all'approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto al voto presenti e con il voto favorevole di tutti i

componenti del Collegio Sindacale. Nel caso di Sindaci assenti, il loro parere favorevole è raccolto in separata sede;

- non sono soggette al parere preventivo del Comitato, essendo sufficiente che:
 - nel verbale di approvazione, siano indicate le motivazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - al Comitato sia assicurato, tramite il Presidio FinecoBank e in via preventiva rispetto alla delibera da parte degli Organi competenti, il tempestivo e completo flusso informativo in merito all'operazione secondo le modalità previste, a seconda dei casi, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore rilevanza, fermo quanto prevede l'art. 5 del Regolamento CONSOB in tema di obblighi di informativa verso il mercato.

5.4 GESTIONE E MONITORAGGIO DEL CALCOLO DEL CUMULO AI FINI DEL DOCUMENTO INFORMATIVO CONSOB

Il Presidio FinecoBank provvede al monitoraggio delle Operazioni di Minore Rilevanza non rientranti in uno dei casi di esclusione già specificati precedentemente compiute da FinecoBank e/o dalle Controllate, per il calcolo del cumulo ai fini del documento informativo Consob.

Tale meccanismo prevede che il Presidio FinecoBank, con il supporto delle strutture competenti (*Owner* dell'operazione), verifichi se le operazioni sono omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse con uno stesso componente del Perimetro Unico e, quindi, debbano essere considerate cumulativamente. Qualora il valore così cumulato dovesse, nel corso dell'esercizio, superare le soglie di Maggiore Rilevanza, FinecoBank (ovvero, se del caso, la diversa società Controllata interessata) è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi e di trasparenza previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, contemplati dal solo Regolamento CONSOB.

Il monitoraggio delle operazioni ai sensi del meccanismo del cumulo ha valenza annuale a partire dall'inizio dell'esercizio, ovvero a partire dalla pubblicazione del documento informativo in seguito al superamento delle soglie di rilevanza suddette per effetto del cumulo medesimo.

Relativamente a tale secondo orizzonte temporale, ne consegue che le Operazioni di Minore Rilevanza già oggetto di informativa al pubblico per effetto del meccanismo del cumulo non devono essere più considerate nel verificare se i limiti dimensionali siano nuovamente superati su base cumulativa.

Per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio, il Presidio FinecoBank si avvale di uno specifico *file excel* nel quale sono censite le Operazioni con i componenti del Perimetro Unico e tramite il quale possono aggregarsi le operazioni concluse da un singolo componente del Perimetro Unico per verificare l'avvicinamento/superamento della soglia di Maggiore Rilevanza.

Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, il Presidio FinecoBank si avvale del supporto e della reportistica specifica predisposta dal CRO.

In caso di operazioni che determinano il superamento della soglia, ove l'insieme delle operazioni analizzate dal Presidio FinecoBank (che può opportunamente coinvolgere le strutture tecniche competenti) evidenzia il ricorrere di un disegno unitario, lo stesso si attiva per assicurare il rispetto degli obblighi informativi per le Operazioni di Maggiore Rilevanza nei termini previsti.

5.5 CONTROLLI SUL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO

Sono assegnate specifiche attività di monitoraggio e controllo a tutti i livelli delle strutture di FinecoBank, ognuno per il proprio ambito di competenza.

A ciascun *Owner* dell'operazione è assegnata la responsabilità di fornire informazioni complete e certificare le condizioni applicate all'operazione medesima coinvolgendo (di concerto con il Presidio FinecoBank, per quanto di competenza di quest'ultimo, nei limiti e sulla base delle informazioni raccolte nella fase istruttoria condotta dall'*Owner*) le Funzioni Tecniche e di Controllo per l'attività di *plausibility check* nei termini e modi stabiliti dalla presente *Global Policy*.

Le strutture di FinecoBank implementano le proprie regole operative in funzione dell'attività svolta per tenere conto, nella propria gestione dell'attività, degli impatti che le operazioni proposte possono avere sulla gestione delle operazioni ai fini del rispetto della presente *Global Policy*.

Al fine di verificare l'esistenza e l'affidabilità nel continuo di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti nella regolamentazione interna limitatamente al processo di gestione delle operazioni con i componenti del Perimetro Unico, la Funzione di *Compliance* della Banca individua gli obiettivi di controllo e definisce e svolge i controlli di secondo livello identificando quelli che devono essere definiti e svolti a livello locale.

Inoltre, la Funzione di *Compliance* di FinecoBank verifica nel tempo la loro adeguatezza, seguendone la relativa implementazione, analizzando i risultati e predisponendo la reportistica di sintesi. Monitora, infine, periodicamente, l'implementazione delle azioni di mitigazione.

La Funzione *Internal Audit* valuta la complessiva adeguatezza del sistema dei controlli con riferimento al processo di gestione delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico.

Allo stesso modo, ciascuna società Controllata assegna specifiche attività di monitoraggio e controllo a tutti i livelli delle proprie strutture, per quanto di rispettiva competenza.

6. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI SULLE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO

Di seguito, si riporta il dettaglio dei flussi informativi da e verso gli organi societari ovvero le funzioni di FinecoBank di seguito indicati/e:

- Presidio FinecoBank;
- Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;
- Comitato Rischi e Parti Correlate;
- Funzione *Compliance*;
- *Chief Financial Officer*.

6.1 Presidio FinecoBank

I singoli *Owner* delle operazioni trasmettono al Presidio di FinecoBank:

- ad evento, la segnalazione tramite l'Allegato "A" e, per i casi ivi previsti, anche tramite l'*Addendum* "A1", delle Operazioni (singole o costituite da delibere quadro) di Maggiore Rilevanza e Minore Rilevanza purché non esigie con i componenti del Perimetro Unico;

- con periodicità mensile, su richiesta del Presidio FinecoBank, l'elenco delle operazioni effettuate nel mese di riferimento con i componenti del Perimetro Unico;
- con periodicità trimestrale, ove ricorrano i presupposti, una relazione al Presidio FinecoBank ed al Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto:
 - (i) lo stato di esecuzione delle Delibere quadro di propria competenza;
 - (ii) le operazioni, concluse nel periodo di riferimento, con Parti Correlate CONSOB “che abbiano influito in misura rilevante” sulla situazione patrimoniale o sui risultati di FinecoBank;
 - (iii) le modifiche o sviluppi delle operazioni con i componenti del Perimetro Unico descritte nell'ultima Relazione annuale che abbiano avuto “un effetto rilevante” sulla situazione patrimoniale o sui risultati di FinecoBank nel periodo di riferimento;
- in relazione alle operazioni realizzate dalle Controllate, la trasmissione dei dati e della reportistica al Presidio FinecoBank è a cura del Referente Locale;
- con periodicità annuale un flusso informativo avente ad oggetto le operazioni rientranti nei casi di esclusione di cui al precedente paragrafo 2.2. (*Casi di esclusione*), lett. (A), punti (i), (iv), (v), (vi) che siano classificabili quali Operazioni di Maggiore Rilevanza, in linea con quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. e-bis), punto (i) del Regolamento CONSOB.

6.2 Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di FinecoBank

Il Presidio FinecoBank, con periodicità trimestrale, predispone e trasmette una completa informativa per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di FinecoBank, in merito alle operazioni con i componenti del Perimetro Unico concluse nel periodo in questione per le quali il Comitato Rischi e Parti Correlate abbia espresso un parere preventivo e motivato (ivi incluse le operazioni relative alle Controllate).

Detta informativa è integrata con l'indicazione delle:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza proposte per le quali il Comitato abbia espresso un parere negativo ovvero con rilievi e per le quali, pertanto, l'*iter* deliberativo si è interrotto (effetto vincolante del parere negativo del Comitato);
- operazioni, diverse dalle Operazioni Esigue, per le quali sono state applicate le esenzioni previste dalla *Global Policy*. Detta informativa è pertanto riferita alle Operazioni Ordinarie (superiori a 250.000,00 Euro per le controparti persone fisiche e a 500.000,00 Euro per le controparti diverse dalle persone fisiche);
- le operazioni che non sono state sottoposte al parere del Comitato Rischi e Parti Correlate, pur ricorrendone i presupposti, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB e come tali, assoggettate all'*iter* deliberativo previsto dal citato articolo.

L'*Owner* dell'operazione (anche delle Controllate), con cadenza trimestrale, predispone e trasmette, al Consiglio di Amministrazione, l'apposita relazione (trasmessa anche al Presidio FinecoBank), già descritta nel precedente Paragrafo 6.1.

6.3 Comitato Rischi e Parti Correlate

Il Presidio FinecoBank, con cadenza trimestrale, predispone e trasmette una completa informativa per il Comitato Rischi e Parti Correlate in merito alle Operazioni relative al periodo di riferimento sulla base di quanto trasmesso dagli *Owner* delle operazioni medesime.

In dettaglio, costituiscono oggetto dell'informativa di cui trattasi tutte le operazioni menzionate al precedente Paragrafo 6.2.

Il Comitato Rischi e Parti Correlate riceve, per conoscenza, i flussi informativi indirizzati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

È, inoltre, prevista, con periodicità annuale, un'informativa periodica al Comitato Rischi e Parti Correlate avente ad oggetto le operazioni rientranti nei casi di esclusione di cui al precedente paragrafo 2.2. (*Casi di esclusione*), lett. (A), punti (i), (iv), (v), (vi) che siano classificabili quali Operazioni di Maggiore Rilevanza, in linea con quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. e-bis), punto (i) del Regolamento CONSOB.

6.4 Funzione Compliance

Il Presidio FinecoBank trasmette (i) con tempestività, i flussi informativi di cui ai precedenti paragrafi alla Funzione *Compliance* di FinecoBank ai fini delle attività di competenza, nonché (ii) con cadenza mensile le schede inviate dai singoli *Owner* delle operazioni e predisposte secondo il modulo di cui all'“**Allegato A**” della presente *Global Policy*.

6.5 Flussi informativi da e verso il Chief Financial Officer

Il Presidio FinecoBank trasmette alla competente struttura della Funzione del *Chief Financial Officer*, su sua specifica richiesta, le informazioni di propria competenza, nonché quelle ricevute da parte dei singoli *Owner* delle operazioni utili per la predisposizione della Relazione intermedia sulla gestione e della Relazione sulla gestione annuale, con riferimento a:

- (a) singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse/Delibere quadro adottate con i componenti del Perimetro Unico nel trimestre in questione;
- (b) altre singole Operazioni con Parti Correlate CONSOB “che abbiano influito in misura rilevante” sulla situazione patrimoniale o sui risultati di FinecoBank;
- (c) modifiche o sviluppi delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico descritte nell'ultima Relazione annuale che abbiano avuto “un effetto rilevante” sulla situazione patrimoniale o sui risultati di FinecoBank nel periodo di riferimento.

Il *Chief Financial Officer*, a sua volta, è tenuto alla trasmissione tempestiva al Presidio di FinecoBank dell'informazione relativa all'importo dei Fondi Propri, ricalcolato trimestralmente in ottemperanza alla disciplina degli obblighi di vigilanza.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE CONSOB E CON SOGGETTI COLLEGATI BANCA D'ITALIA

7. OBBLIGHI INFORMATIVI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB

Gli obblighi informativi e di trasparenza richiesti dal Regolamento CONSOB per le Operazioni con Parti Correlate CONSOB (e i connessi aggiornamenti in caso di cambiamenti degli elementi informativi comunicati) che devono essere osservati qualora siano realizzate operazioni con “Parti Correlate CONSOB” di FinecoBank e con “Soggetti inclusi nel Perimetro Unico su base discrezionale”, ad esclusione dei soggetti riconducibili per “connessioni di rischio”, sono differenti in considerazione di specifiche circostanze, fermi comunque gli obblighi di informativa al mercato previsti dall’art. 6 del Regolamento CONSOB (il quale richiama, a sua volta, gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 17 del Regolamento UE n. 596/2014), qualora ne ricorrano i presupposti.

7.1 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

A seguito dell’approvazione di un’Operazione di Maggiore Rilevanza, l’*Owner* dell’Operazione e il Presidio FinecoBank, per quanto di competenza, si attivano per fornire le informazioni all’*Investor Relator* per la predisposizione da parte di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 114, comma 5 del TUF, del documento informativo in conformità alle previsioni del Regolamento CONSOB.

Ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Regolamento CONSOB, qualora, in relazione ad un’Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia tenuta anche a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70, commi 4 e 5⁽¹²⁾, e 71 del Regolamento Emittenti, può essere pubblicato un unico documento che contenga le informazioni di cui all’art. 5, comma 1, del Regolamento CONSOB e ai medesimi artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

Al fine della redazione del suddetto documento informativo, l’*Investor Relator* richiede il supporto della struttura di FinecoBank proponente l’operazione, con il coinvolgimento delle altre funzioni eventualmente interessate.

L’*Investor Relator* provvede a che il documento informativo, una volta predisposto, sia messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di FinecoBank nonché con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, comunque entro sette giorni dall’approvazione dell’operazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, qualora l’organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile (il documento è messo a disposizione entro sette giorni dall’approvazione della proposta da sottoporre all’Assemblea nei casi di operazioni di competenza assembleare).

Con la medesima tempistica prevista per la pubblicazione del documento informativo, l’*Investor Relator* provvede a mettere a disposizione del pubblico, in allegato al documento stesso, ovvero sul sito *internet* di FinecoBank, il parere del Comitato e gli eventuali pareri degli esperti indipendenti.

Il documento informativo e i pareri di cui sopra sono altresì trasmessi, a cura dell’*Owner* dell’Operazione, alla CONSOB contestualmente alla diffusione al pubblico.

Nel caso in cui il superamento della soglia di rilevanza sia determinato dal cumulo di più Operazioni di Minore Rilevanza, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall’approvazione dell’operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento.

⁽¹²⁾ Al riguardo, si precisa che il comma 5 dell’art. 70 del Regolamento Emittenti, pur essendo tutt’ora richiamato nel Regolamento CONSOB (in materia di parti correlate), è stato abrogato con delibera n. 18523 del 10 aprile 2013.

Qualora le operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento (*i.e.* FinecoBank) ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Infine, l'*Investor Relator* trasmette al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili di FinecoBank (*i.e.* il *Chief Financial Officer*), su sua specifica richiesta, ogni elemento utile in suo possesso, affinché quest'ultimo provveda a fornire opportuna informativa nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale, delle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza nel periodo di riferimento, come descritto nel precedente Capitolo 6.

7.2 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Ai sensi dell'art. 154-*ter* del TUF, il Presidio FinecoBank trasmette al *Chief Financial Officer*, su sua specifica richiesta, ogni elemento utile, ricevuto dagli *Owner* delle operazioni, affinché quest'ultimo provveda a fornire opportuna informativa nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale, delle singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, "che abbiano influito in misura rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società.

Restano fermi gli obblighi di comunicazione al pubblico in tema di informazioni privilegiate previsti dall'art. 6 del Regolamento CONSOB.

7.3 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI ORDINARIE, DI MAGGIORE RILEVANZA, CONCLUSE A CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD

Anche se l'*iter* deliberativo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* non si differenzia rispetto a quello previsto per le Operazioni di Maggiore Rilevanza *tout court*, il Regolamento CONSOB (art. 13, comma 3, lett. c)) prevede una semplificazione relativamente agli obblighi informativi.

In particolare, in deroga agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 5, commi da 1 a 7 del Regolamento CONSOB (concernenti la redazione e pubblicazione del documento informativo) fermo quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, ordinarie e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (anche rientranti nell'ambito di una delibera quadro) devono essere effettuate le seguenti comunicazioni, in aggiunta alle informazioni da rendere ai sensi dell'art. 154-*ter* TUF:

- una comunicazione alla CONSOB, a cura dell'*Owner* dell'operazione, entro 7 giorni dalla conclusione dell'operazione o dalla comunicazione della stessa da parte della Controllata che la realizza, in merito alla controparte, all'oggetto e al corrispettivo dell'operazione, nonché alle motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- un'apposita informativa nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale, sulle operazioni concluse avvalendosi della richiamata semplificazione;
- un'apposita informativa nella Relazione sulla gestione annuale, in merito alla controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni concluse avvalendosi della presente semplificazione.

7.4 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI ORDINARIE, DI MINORE RILEVANZA, CONCLUSE A CONDIZIONI DI MERCATO O STANDARD

Nel caso di approvazione di un'Operazione di Minore Rilevanza, ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, il Presidio FinecoBank trasmette al *Chief Financial Officer*, su sua specifica richiesta, ai sensi dell'art. 154-ter TUF, ogni elemento utile ricevuto dall'*Owner* dell'operazione, affinché provveda a fornire opportuna informativa nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale, delle singole Operazioni con Parti Correlate CONSOB concluse nel periodo di riferimento.

8. INFORMATIVA ESTERNA E SEGNALAZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SOGGETTI COLLEGATI

La Disciplina Banca d'Italia prevede che vengano periodicamente segnalate alla Banca d'Italia sia le Attività di Rischio in essere con Soggetti Collegati, sia le operazioni da questi ultimi effettuate con la periodicità e il livello di dettaglio descritti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale. La segnalazione è effettuata a livello individuale dalle singole banche italiane e a livello consolidato dalla Capogruppo.

La segnalazione di vigilanza delle Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati ha per oggetto tutte le esposizioni per cassa (ad esempio, finanziamenti, azioni, obbligazioni, prestiti subordinati) e fuori bilancio (ad esempio, garanzie rilasciate) ascrivibili al Soggetto Collegato, sia nei casi in cui esso sia l'unico intestatario del rapporto, sia nei casi in cui risulti cointestatario unitamente ad altri soggetti, indifferentemente dalla eventuale natura di Soggetto Collegato rivestita dai cointestatari.

A livello individuale, oltre alla segnalazione trimestrale delle Attività di Rischio, sono previste anche le segnalazioni relative alle Operazioni con Soggetti Collegati, nonché alle operazioni di maggiore rilevanza (ai sensi della Disciplina Banca d'Italia). Non rientrano nel flusso informativo le Operazioni Esigue.

L'invio delle segnalazioni di vigilanza a Banca d'Italia è effettuato dalla funzione Vigilanza *Team* della Banca in conformità alla disciplina di vigilanza entro il 42° giorno successivo alla data di riferimento trimestrale (ossia, entro T+42 giorni successivi al 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno).

9. INFORMATIVA DI BILANCIO

L'informativa di bilancio relativa alle parti correlate (Parte H nota integrativa) deve contenere le informazioni richieste dallo IAS 24 e dalla Circolare Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 (e successive modifiche), ovvero informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche e per quanto qui di interesse, informazioni sulle transazioni con parti correlate.

A tal fine le Controllate sono tenute a fornire alla Capogruppo (i) le informazioni relative alla composizione dei rispettivi organi di amministrazione, direzione e controllo, e a quella dei propri dirigenti con responsabilità strategica, comunicando tempestivamente ogni eventuale variazione, nonché – ove applicabile – (ii) le informazioni relative alle parti correlate dei propri esponenti.

Lo IAS 24 definisce «Operazioni con parti correlate: *“un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo”*».

10. LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E SEGNALAZIONI DI VIGILANZA VERSO SOGGETTI COLLEGATI AI SENSI DELLA DISCIPLINA BANCA D'ITALIA

10.1 LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI BANCA D'ITALIA

La Disciplina Banca d'Italia fissa limiti alle Attività di Rischio (*la Disciplina definisce "attività di rischio" le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi*) differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate Banca d'Italia, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le Attività di Rischio nei confronti di Parti Correlate Banca d'Italia qualificabili come imprese non finanziarie.

Sono escluse dai suddetti limiti, le Attività di Rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al Gruppo¹³.

In particolare i limiti prudenziali riferiti ai Fondi Propri applicabili sia a livello consolidato, sia a livello individuale sono:

	ESPONENTI AZIENDALI	PARTECIPANTI DI CONTROLLO O IN GRADO DI ESERCITARE UN'INFLUENZA NOTEVOLE	ALTRI PARTECIPANTI E SOGGETTI DIVERSI DAI PARTECIPANTI	SOGGETTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO O INFLUENZA NOTEVOLE
LIMITI CONSOLIDATI	5%	Parti Correlate non Finanziarie Banca d'Italia e relativi Soggetti Connessi Banca d'Italia		
		5%	7,5%	15%
		Altre Parti Correlate Banca d'Italia e relativi Soggetti Connessi Banca d'Italia		
		7,5%	10%	20%
LIMITE INDIVIDUALE	20% (solo per le banche italiane)			

⁽¹³⁾ Sono altresì escluse le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la banca o il gruppo bancario hanno un investimento significativo, se la banca (o il gruppo bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la banca (o il gruppo bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR.

Nel rispetto dei limiti consolidati, una banca italiana appartenente al Gruppo può assumere Attività di Rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati Banca d'Italia – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della Parte Correlata Banca d'Italia – entro il suddetto limite del 20 per cento dei Fondi Propri.

Per il calcolo del limite individuale le singole banche appartenenti a un Gruppo bancario considerano le proprie Attività di Rischio verso l'insieme dei Soggetti Collegati individuato a livello di Gruppo.

Casi di superamento

Il rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati è assicurato in via continuativa attraverso il monitoraggio delle Attività di Rischio con Soggetti Connessi.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa di FinecoBank uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio sono ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

Al riguardo, FinecoBank predispone – entro 10 giorni dalla data di superamento del limite – un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale. Allo stesso modo, sono tenute a procedere le eventuali ulteriori banche appartenenti al Gruppo Bancario FinecoBank.

Entro 30 giorni dal predetto termine di trasmissione, la Capogruppo svolge le sue valutazioni sul piano e lo sottopone al proprio Consiglio di Amministrazione, che lo approva sentito il Collegio Sindacale.

La Disciplina richiede, tra l'altro, alla Capogruppo di predisporre entro 45 giorni dal superamento del limite un piano di rientro approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo.

Il piano di rientro approvato da FinecoBank quale Capogruppo è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dalla data di approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del Gruppo, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

FinecoBank valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP); in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

10.2 SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI

Le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato da FinecoBank quale Capogruppo e a livello individuale dalle singole banche italiane appartenenti al Gruppo (ove presenti), in conformità con le disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti.

11. POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E SUI CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI

Ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla Disciplina medesima e devono, altresì, perseguire l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati.

In tale ambito, la Disciplina Banca d'Italia riconosce l'autonomia degli intermediari nell'individuazione delle soluzioni in concreto adottabili e richiede alla Capogruppo (nel caso dei Gruppi bancari) l'adozione, secondo modalità espressamente statuite, di "politiche interne in materia di controlli sulle Attività di Rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati", che, in particolare, devono:

- (a) individuare, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di Attività di Rischio, in relazione ai quali possano determinarsi conflitti d'interesse;
- (b) stabilire livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca o del Gruppo bancario;
- (c) istituire e disciplinare processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati ed individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- (d) istituire e disciplinare processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

FinecoBank, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, adotta la "*Global Policy – Attività di Rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati – Politiche interne in materia di controlli*".

SEZIONE III

OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI AI SENSI DELL'ART. 136 DEL TUB

PREMESSA

Le disposizioni in tema di Obbligazioni degli Esponenti Bancari ai sensi dell'art. 136 del TUB e dalla Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 recante Istruzioni di Vigilanza per le Banche (Titolo II, Capitolo 3) trovano applicazione nei rapporti intercorrenti tra le **banche italiane ed i propri Esponenti Bancari**.

L'articolo 136, comma 1, TUB vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice civile in materia di interessi degli Amministratori e di Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati (di cui si è riferito nei precedenti capitoli).

L'inosservanza delle citate disposizioni è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206,00 a 2.066,00 Euro.

La disciplina dell'art. 136 TUB non esclude il rispetto della più ampia normativa in materia di conflitto di interessi nell'ambito del diritto societario, sia relativamente al perimetro italiano, che a quello straniero, nonché il rispetto delle norme in materia di Parti Correlate CONSOB e Soggetti Collegati Banca d'Italia emanate.

1. PERIMETRO DEGLI ESPONENTI BANCARI EX ART. 136 TUB

Il perimetro dei soggetti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 136 è costituito, alla data di approvazione della presente *Global Policy*, dagli Esponenti Bancari di FinecoBank nonché dai soggetti ad essi potenzialmente riconducibili, ossia:

1. le persone fisiche (ad esempio il coniuge, i figli o altro familiare a carico dell'Esponente Bancario) e/o quelle giuridiche considerabili interposte per connessione economica, che determinano l'insorgenza di un'obbligazione indiretta in capo all'Esponente Bancario;
2. i soggetti legati ad uno o più Esponenti aziendali da un rapporto tale che delle loro obbligazioni detti Esponenti sono tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente (*è il caso delle ditte individuali, della società semplice o in nome collettivo quando l'Esponente sia socio, della società in accomandita semplice o in accomandita per azioni quando l'Esponente sia socio accomandatario; della società di capitali quando l'Esponente sia socio unico*);
3. le società direttamente e/o indirettamente controllate dall'Esponente Bancario ai sensi dell'articolo 23 del TUB;
4. uno studio professionale o altra entità in cui l'Esponente Bancario sia socio *equity*, partner o fondatore, se i benefici economici del rapporto instaurato sono percepiti in misura significativa anche dall'Esponente Bancario;
5. le società direttamente e/o indirettamente controllate dalle persone fisiche di cui al punto 1. ai sensi dell'articolo 23 del TUB;
6. i soggetti legati ad una delle persone fisiche di cui al punto 1. da un rapporto tale che delle loro obbligazioni dette persone fisiche sono tenute a rispondere personalmente ed illimitatamente (si veda il punto 2 per maggiori dettagli);
7. uno studio professionale o altra entità in cui la persona fisica di cui al punto 1. sia socio *equity*, partner o fondatore, se i benefici economici del rapporto instaurato sono percepiti in misura significativa anche da detta persona fisica,

(di seguito, collettivamente, il “**Perimetro degli Esponenti Bancari ex art. 136 TUB**”).

FinecoBank avrà cura di interpellare, con apposita comunicazione, gli Esponenti Bancari interessati dalla normativa al fine di ricevere dagli stessi le informazioni relative ai soggetti riconducibili. Qualora presente alla riunione di nomina, in relazione alla carica assunta e nelle more di produrre la documentazione necessaria, all'Esponente Bancario sarà richiesto di fare presente, con riguardo ai profili di cui all'articolo 136 del TUB, l'eventuale sussistenza di fattispecie potenzialmente riconducibili a quella di "obbligazione indiretta", verificando, nel frattempo, la sussistenza di eventuali operazioni riconducibili alla normativa in discorso contratte con la Banca.

Le notizie raccolte dagli Esponenti Bancari, anche se negative, e gli eventuali successivi aggiornamenti, che gli stessi avranno cura di comunicare, saranno presentate al Consiglio di Amministrazione della banca di appartenenza per le conseguenti valutazioni. Analoga procedura sarà da seguire in occasione dei rinnovi degli Organi Sociali e di avvicendamenti di propri Esponenti Bancari.

Trattandosi di materia penalmente sanzionata, la valutazione in concreto circa la riconducibilità di singole fattispecie all'ambito di applicabilità della normativa in esame, non può che essere rimessa al prudente apprezzamento, oltretutto del singolo nominativo destinatario della normativa, del Consiglio di Amministrazione della banca interessata.

2. RACCOLTA E MONITORAGGIO DELLE COMUNICAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI

La raccolta tempestiva delle informazioni riguardanti gli Esponenti Bancari costituisce un momento fondamentale per la gestione delle Obbligazioni dei citati soggetti. In tale ambito assumono rilevanza la tempestività nella fase di acquisizione delle informazioni nonché la completezza e la correttezza delle medesime, anche ai fini della pronta registrazione secondo le modalità tecniche di volta in volta disponibili.

Il censimento degli Esponenti Bancari, inclusa la citata registrazione, e la richiesta delle informazioni riguardanti le riconducibilità, deve avvenire all'atto della nomina o nelle fasi immediatamente successive e, analogamente, in caso di rinnovo degli organi sociali ovvero in caso di sostituzione dell'Esponente.

Il censimento degli Esponenti Bancari di FinecoBank e la raccolta delle relative informazioni sulle riconducibilità sono a cura del team *Corporate Law & Board Secretary's Office*.

Il Presidio FinecoBank raccoglie con tempestività (mediante l'ausilio di apposita modulistica) e provvede alla registrazione secondo le modalità tecniche di volta in volta disponibili (entro due giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione) delle relative informazioni di cui trattasi (sulle quali deve essere preventivamente svolto un controllo di coerenza ed una verifica di completezza, anche richiedendo eventuali approfondimenti e conferme).

3. ATTI E FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 136 DEL TUB

Gli atti e i fatti che danno luogo all'applicazione dell'art. 136 del TUB sono i seguenti:

- (a) gli atti di compravendita;
- (b) le obbligazioni di qualsiasi natura finanziaria e non, ivi compresi gli incarichi professionali conferiti in forma sistematica od occasionale agli Esponenti Bancari o a studi associati ai quali gli stessi appartengano. In particolare, l'affidamento di incarichi professionali in forma sistematica ed esclusiva è sconsigliato dalla Banca d'Italia in quanto tale prassi potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi del soggetto con gli interessi societari;
- (c) le operazioni di compravendita in valuta e titoli che non rispettano le condizioni di cui al successivo punto;
- (d) le operazioni di cambio "per cassa" di assegni bancari.

4. ATTI NON RICONDUCEBILI ALLA PREVISIONE NORMATIVA

Gli atti e i fatti che non danno luogo all'applicazione dell'art. 136 del TUB sono i seguenti:

- (a) i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi compresa l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti in quanto rivenienti da rapporti contrattuali nei quali non assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e non sussiste, neppure in astratto, la possibilità di conflitto d'interesse;
- (b) le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari (inclusi i Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati al mercato telematico) allorquando sussistano tutti i seguenti presupposti:
 - 1. effettuazione sui mercati regolamentati;
 - 2. applicazione delle condizioni standardizzate previste per la clientela;
 - 3. anticipazione del prezzo in caso di acquisto;
 - 4. preventiva consegna dei titoli in caso di vendita;
- (c) le erogazioni di credito che spettino agli Esponenti aziendali in qualità di dipendenti, nei limiti e condizioni previsti in via generale per i dipendenti stessi.

5. OBBLIGAZIONI CONTRATTE INDIRETTAMENTE MEDIANTE INTERPOSIZIONE DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE

La nozione di "obbligazione indiretta" identifica una fattispecie nella quale viene ad instaurarsi un rapporto obbligatorio in capo ad un Esponente Aziendale mediante interposizione di un soggetto diverso, sia esso persona fisica o giuridica. In questi casi spetta all'organo di amministrazione, che l'interessato deve rendere edotto della propria particolare situazione, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indirettamente contratta dall'Esponente medesimo.

L'accertamento viene condotto con l'astensione dell'Esponente che si presume coinvolto.

Nell'ipotesi di obbligazioni contratte da società può ritenersi applicabile la disposizione di legge in questione quando l'Esponente:

- 1. abbia nella società stessa una posizione di controllo ai sensi dell'articolo 23 del TUB;
- 2. sia socio di una società semplice o in nome collettivo;
- 3. sia socio accomandatario di una società in accomandita semplice o per azioni;
- 4. sia unico azionista di una società di capitali.

6. PROCEDURA DELIBERATIVA PER IL PERFEZIONAMENTO DELL'OBBLIGAZIONE

Fermi restando gli obblighi previsti dal Codice civile in materia di interessi degli Amministratori, di seguito è illustrata la procedura operativa che deve essere adottata dalle strutture di FinecoBank ai fini dell'assunzione di obbligazioni nei confronti dei propri Esponenti Bancari o di soggetti agli stessi riconducibili (soggetti interposti e società controllate) fermo restando che – attenendo a materia sanzionata penalmente – ogni valutazione in concreto delle singole fattispecie non può che essere rimessa al responsabile apprezzamento dei soggetti interessati e, in ultima analisi, alla competenza dell'Autorità giudiziaria.

Tutte le obbligazioni che gli Esponenti Bancari di FinecoBank pongono in essere, direttamente o indirettamente, con FinecoBank ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB: pertanto, tali obbligazioni possono essere contratte solo previa deliberazione, all'unanimità degli aventi diritto al voto presenti, del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale (Sindaci Effettivi). Nel caso di Sindaci assenti alla seduta consiliare il loro voto favorevole all'operazione sarà raccolto in separata sede.

A tal fine, ciascuna struttura della Banca competente per materia in funzione del contenuto dell'obbligazione è tenuta a sottoporre, previa individuazione dell'Esponente e del soggetto allo stesso riconducibile per l'applicazione della procedura, la relativa proposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

7. PROCEDURA PER IL PERFEZIONAMENTO DELL'OBBLIGAZIONE SE L'ESPONENTE BANCARIO È ANCHE PARTE CORRELATA E/O SOGGETTO COLLEGATO

Se l'operazione è posta in essere con Parti Correlate CONSOB e Soggetti Collegati Banca d'Italia (quando questi siano gli Esponenti Bancari o soggetti ad essi riferibili) delle sole Banche italiane presso le quali svolgono la funzione di amministrazione, direzione e controllo, la stessa ricade anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB e, pertanto, ai sensi della *Global Policy*, tale operazione:

- (a) è soggetta all'*iter* deliberativo stabilito dal citato articolo del TUB (ossia approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto e voto favorevole dei membri del Collegio Sindacale);
- (b) non è soggetta al parere preventivo e motivato del Comitato, essendo sufficiente che:
 - nel verbale di approvazione siano indicate le motivazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - al Comitato venga comunque assicurato il tempestivo e completo flusso informativo in merito all'operazione in via preliminare rispetto alla data in cui l'operazione è sottoposta per approvazione al Consiglio di Amministrazione della Banca;
- (c) le Operazioni con Parti Correlate/Soggetti Collegati delle banche italiane rilevanti anche ai sensi dell'art. 136 del TUB sono da monitorare ai fini del calcolo del cumulo.

SEZIONE IV

PRESTITI AI COMPONENTI DEL PERIMETRO EX ART. 88 CRD

PREMESSA

L'atto di emanazione dell'aggiornamento n. 35 della Circolare Banca d'Italia ha previsto il recepimento dell'emendato art. 88 della CRD, ai sensi del quale i dati relativi ai prestiti concessi agli esponenti (per tale intendendosi: i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo) e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

A tal riguardo, la medesima disposizione della direttiva europea provvede una specifica definizione di “*parte correlata*” ai fini della sua applicazione.

Di seguito si forniscono le regole procedurali da adottare in via prudenziale con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto prestiti concessi in favore dei componenti del Perimetro *ex art. 88 CRD* (come di seguito definito), fermo restando il rispetto della più ampia normativa in materia di conflitto di interessi nell'ambito del diritto societario, sia relativamente al perimetro italiano, che a quello straniero, nonché il rispetto delle norme in materia di Parti Correlate CONSOB, Soggetti Collegati Banca d'Italia e art. 136 TUB, qualora tali soggetti siano, altresì, parte del Perimetro Unico ovvero del Perimetro degli Esponenti Bancari *ex art. 136* (cfr. Sezione II e III della *Global Policy*).

1. PERIMETRO *EX ART. 88 CRD* DI FINECOBANK

Il perimetro dei soggetti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 88 CRD è costituito, alla data di approvazione della presente *Global Policy*, dagli Esponenti Bancari di FinecoBank nonché dalle loro parti correlate come definite dalla medesima disposizione richiamata (le “**Parti Correlate art. 88 CRD**” di FinecoBank), ossia:

- (a) il coniuge, il convivente *more uxorio*, il figlio o il genitore di un membro degli organi di amministrazione, direzione e controllo di FinecoBank;
- (b) un'entità commerciale nella quale un membro degli organi di amministrazione, direzione e controllo di FinecoBank o il suo familiare stretto di cui alla lettera (a) che precede:
 - (i) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità; o
 - (ii) sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa; ovvero
 - (iii) nella quale tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo,

(di seguito, collettivamente, il “**Perimetro *ex art. 88 CRD***”).

2. RACCOLTA E MONITORAGGIO DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I COMPONENTI DEL PERIMETRO *EX ART. 88 CRD*

Gli Esponenti Bancari in quanto componenti del Perimetro Unico sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per consentire l'identificazione dei soggetti ad essi riconducibili rientranti nel Perimetro *ex art. 88 CRD* e a segnalare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione.

Ai fini della raccolta e monitoraggio delle suddette informazioni si rinvia a quanto previsto dal Paragrafo 1.2 della Sezione II per i componenti del Perimetro Unico.

3. ATTI E FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 88 CRD

Gli atti e i fatti che danno luogo all'applicazione dell'art. 88 CRD sono le operazioni aventi ad oggetto l'erogazione di prestiti, sotto qualsiasi forma e modalità tecnica, a favore dei componenti del Perimetro *ex art. 88 CRD* (di seguito, le “Operazioni”).

4. PROCEDURE DELIBERATIVE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO EX ART. 88 CRD

Ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole deliberative di cui alla Sezione II e Sezione III per le Operazioni con i componenti del Perimetro *ex art. 88 CRD* che siano anche parte del Perimetro Unico ovvero del Perimetro degli Esponenti Bancari *ex art. 136 TUB*, FinecoBank applica in via prudenziale – e in quanto compatibili - alle Operazioni con i componenti del Perimetro *ex art. 88 CRD* (ossia, a coloro che non sono anche parte del Perimetro Unico/Perimetro degli Esponenti Bancari *ex art. 136 TUB*) le medesime procedure deliberative previste dalla Sezione II – Modalità per la gestione delle Operazioni con i Componenti del Perimetro Unico – ad eccezione dei paragrafi 7, 8, 9, 10 e 11.

5. OBBLIGHI INFORMATIVI PER LE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO ART. 88 CRD

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 88 CRD, la Banca è tenuta alla raccolta e all'archiviazione delle informazioni relative alle Operazioni con i componenti del Perimetro *ex art. 88 CRD* al fine di soddisfare eventuali richieste da parte delle Autorità di Vigilanza competenti.

Le informazioni sulle singole Operazioni sono rese disponibili attraverso la consultazione del *file* periodico allegato alla richiesta mensile di segnalazione circa l'effettuazione o meno di operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro *ex art. 88 CRD*, analogamente a quanto previsto per le operazioni concluse con i componenti del Perimetro Unico. In particolare, trova applicazione quanto previsto dalla Sezione II, Paragrafo 6, con riferimenti ai flussi informativi interni sulle operazioni con i componenti del Perimetro Unico.

Allo stesso modo, le ulteriori informazioni relative alla composizione del Perimetro *ex art. 88 CRD* sono rese disponibili attraverso la consultazione (i) dei sistemi informativi di volta in volta disponibili e, in particolare, dall'applicativo Daisy oppure (ii) dell'applicativo “XF”.

Per ogni dettaglio operativo si rinvia al Paragrafo 1.2. della Sezione II.

ALLEGATO “A”

**Scheda per la segnalazione al Presidio FinecoBank e al Referente Locale
delle operazioni con i componenti del Perimetro Unico, del Perimetro degli Esponenti Bancari *ex art.*
136 TUB e del Perimetro *ex art.* 88 CRD**

Scheda per la segnalazione al Presidio FinecoBank/Referente Locale delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico/Perimetro degli Esponenti Bancari ex art. 136 TUB/Perimetro ex art. 88 CRD

Si rinvia alle “Note” in calce per chiarimenti sul contenuto da indicare nei campi della scheda.

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE		
Società	FINECOBANK S.P.A.	
Unità Organizzativa ⁽¹⁾		
Responsabile che valida la segnalazione ⁽²⁾		
Data di invio della segnalazione ⁽³⁾		
Data prevista di delibera dell'operazione da parte della Funzione/dell'Organo facoltizzata/o ⁽⁴⁾		
Componente del Perimetro Unico ⁽⁵⁾	Nome e Cognome – Ragione sociale	
	Cod. fiscale (Italia) / Partita IVA	
Componente del Perimetro degli Esponenti Bancari ex art. 136 TUB ⁽⁶⁾	SI	NO
Componente del Perimetro ex art. 88 CRD ⁽⁷⁾	SI	NO
Price sensitive	SI	NO
Tipologia operazione ⁽⁸⁾		
Precisazioni su tipologia operazione. In caso di transazione creditizia indicare se trattasi di Plafond/Limiti creditizi interni “determinati”	SI	NO
Descrizione operazione ⁽⁹⁾		
Organo facoltizzato a deliberare l'operazione sulla base del sistema di deleghe vigente		
Importo dell'operazione ⁽¹⁰⁾ (Eventuali informazioni analitiche sull'importo dell'operazione)		
Totale Attività dell'entità oggetto dell'operazione ⁽¹¹⁾		
Totale Passività dell'entità oggetto dell'operazione ⁽¹²⁾		
Natura dell'operazione ⁽¹³⁾	ORDINARIA [riportare dettagliatamente gli elementi su cui si è basata la valutazione]	NON ORDINARIA [riportare dettagliatamente gli elementi su cui si è basata la valutazione]

Condizioni dell'operazione ⁽¹⁴⁾	MERCATO / <i>STANDARD</i>	DIVERSE DA MERCATO/ <i>STANDARD</i>
Riferimenti sulle condizioni ⁽¹⁵⁾		
Interesse, convenienza economica e correttezza delle condizioni ⁽¹⁶⁾		
Rilevanza dell'operazione ⁽¹⁷⁾	<input type="checkbox"/> Maggiore Rilevanza <input type="checkbox"/> Minore Rilevanza non ordinaria <input type="checkbox"/> Minore Rilevanza Ordinaria (non esigua) <input type="checkbox"/> Soggetta all'art. 136 TUB	
	<input type="checkbox"/>	
Altre informazioni		
Esito del <i>Plausibility Check</i>		

NOTE:

(1)	Indicare l'unità organizzativa ("Owner dell'operazione") a cui compete la segnalazione al Presidio FinecoBank (esempio: Department XY - Capo Area ZZ).
(2)	Indicare il Responsabile della struttura che ha validato la segnalazione.
(3)	Indicare la data in cui la Scheda è compilata e trasmessa al Presidio FinecoBank
(4)	Indicare la data di esecuzione dell'operazione.
(5)	<p>Indicare i dati identificativi del componente del Perimetro Unico che è controparte dell'operazione, persona fisica/persona giuridica (*) e la tipologia del medesimo (esempio: Membro del Consiglio di Amministrazione – Società controllata – Società collegata – Fondo pensione).</p> <p>(*) <i>Dati persona fisica: Nome e Cognome - Cod. fiscale (Italia) / Partita IVA</i></p> <p>(*) <i>Dati persona giuridica: Ragione Sociale - Cod. fiscale (Italia) / Partita IVA</i></p>
(6)	Indicare se la controparte dell'operazione è anche componente del Perimetro degli Esponenti Bancari <i>ex art. 136 TUB</i> , con conseguente assoggettamento della transazione all'iter deliberativo previsto dall'art. 136 TUB, fatti salvi i casi di esclusione (Atti non riconducibili alla previsione normativa).
(7)	Indicare se la controparte dell'operazione è anche componente del Perimetro <i>ex art. 88 CRD</i> .

(8)	Indicare la tipologia dell'operazione anche per macroclassi (vedi Sezione II, Paragrafo 2.3: rapporto continuativo, ovvero un'operazione di acquisizione/cessione di partecipazioni/attività oppure operazione cui si applica solo l'indice del controvalore) ed eventualmente la sotto-tipologia e comunque ogni elemento utile per il corretto inquadramento normativo/tecnico dell'operazione (esempio finanziamento nella forma del mutuo ipotecario – rinnovo con incremento di linee di credito – contratto di consulenza – operazione in cambi/acquisto di valuta).
(9)	Fornire una breve ma precisa descrizione dell'operazione, oggetto e natura.
(10)	<p>Da indicare per tutte le tipologie di operazioni, se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate. Il controvalore dell'operazione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato / da pagare alla/dalla controparte contrattuale; (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il <i>fair value</i> determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002; (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile. <p>Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.</p>
(11)	E' da calcolarsi solo per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni e di altre attività, al fine di consentire al Presidio FinecoBank il calcolo dei differenti Indici di rilevanza.
(12)	È da calcolarsi solo per le operazioni di acquisizione di società e/o rami d'azienda al fine di consentire al Presidio FinecoBank il calcolo dei differenti Indici di rilevanza.
(13)	<p>Indicare se l'operazione rientra o non rientra nell'esercizio <i>ordinario dell'attività operativa</i> (o dell'<i>attività finanziaria ad essa connessa</i>) della "Società" del Gruppo che pone in essere l'operazione. La valutazione di tale condizione deve basarsi, tra l'altro, sui seguenti elementi che vanno riferiti alla Società che effettua l'operazione, di cui va fornita evidenza nella scheda (vedi Sezione II, Paragrafo 2.2.1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - oggetto dell'operazione; - ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della banca/della società; - dimensione dell'operazione; - termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo; - controparte.
(14)	<p>Indicare se le condizioni applicate sono di mercato o <i>standard</i> (ovvero a queste equivalenti). Si precisa che le condizioni di mercato/<i>standard</i> si realizzano, fra l'altro, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - praticate a controparti che non siano componenti del Perimetro Unico con riferimento ad operazioni aventi analoghe caratteristiche per dimensione, natura, tipologia, rischiosità, ecc.; - desumibili da prontuari, tariffari, tabelle merceologiche, accordi quadro, ecc. ovvero applicate sulla base di condizioni definite ed imposte per legge; praticate in operazioni analoghe da parte di "<i>comparables</i>".
(15)	<p>Devono essere descritti gli elementi di dettaglio a supporto di tale valutazione e, in ogni caso, devono essere indicati i principali riferimenti delle condizioni applicate.</p> <p>Le ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni economico-contrattuali applicate all'operazione rispetto a quelle standard o di mercato devono essere adeguatamente motivate dall'opportunità e dalla convenienza economica di realizzare l'operazione stessa.</p>

(16)	<p>Descrivere le ragioni che supportano l'interesse e la convenienza economica al compimento dell'operazione. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> – indicare e valutare i motivi di interesse al compimento dell'operazione per la banca/società, che potranno diversamente configurarsi, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, in economici, finanziari, strategici, commerciali, relazionali, ecc. ovvero potranno tra loro coesistere; – precisare la convenienza economica dell'operazione; – confermare la correttezza sostanziale delle condizioni. <p>L'<i>Owner</i> dell'operazione svolge le valutazioni avvalendosi, ove del caso, del supporto delle strutture competenti/specialistiche della banca/società.</p>
(17)	<p>Barrare la classificazione di rilevanza attribuita dall'<i>Owner</i> all'Operazione.</p>

ADDENDUM “A1”

Scheda Pricing	
Forma Tecnica Prodotto	<i>Se la transazione è composta da più tipologie di prodotto si prega inserire una colonna per ciascuno con i dettagli di pricing relativi</i>
Se operazione di finanziamento	
Data simulazione/Data contratto	
Tipo ammortamento - Frequenza e Durata Ammortamento	
Tipo di tasso (<i>fixed/variable</i>)	
Tasso di riferimento	
<i>Minimum Hurdle Spread</i>	
<i>di cui</i>	
Costo del rischio	
Costo del <i>funding</i>	
<i>Reference rate</i>	
<i>Present RACE vs RACE minimo per EVA positive</i>	
<i>Spread effettivo</i>	
Ulteriori componenti - commissioni	
<i>Sintetica descrizione delle valutazioni svolte per definire il pricing a partire dal Minimum Hurdle Spread, nonché delle specifiche e dei razionali a sostegno della eventuale rispondenza a condizioni standard/di mercato</i>	
<i>Sintetica descrizione di operazioni “comparables” a cui è stato applicato pricing analogo (ad es. per operazioni di financing, riportare sintesi della Syndicate Opinion (ove disponibile) supportata da eventuali allegati)</i>	
Se altro tipo di transazione	
<ul style="list-style-type: none"> - Indicazione dei criteri utilizzati per la definizione del <i>pricing</i>, ad esempio: riferimento a tariffari; riferimento a <i>benchmark</i> di mercato; procedure di gara, tabelle retributive o simili, etc. - Sintetica descrizione quantitativa dei parametri di riferimento per la definizione del <i>pricing</i> ed evidenza delle valutazioni quantitative e qualitative per il calcolo del <i>pricing</i> effettivo. - Specifiche e razionali a sostegno dell’eventuale rispondenza a condizioni standard/di mercato (es. perizie esterne, etc.). 	

Stato del <i>Business</i> e della Relazione	
<p>- <i>Overview</i> della redditività ⁽¹⁴⁾ del cliente segmentata per <i>product factory</i> (F&A, GTB, Markets, Leasing, Factoring e altre CBK):</p> <ul style="list-style-type: none"> • segmentato per Legal Entity • informazioni sulla <i>percentuale di contribuzione</i> ai ricavi totali del cliente per le diverse linee di <i>business</i> • Informazioni sulla <i>tipologia di transazioni</i> svolte 	
Descrizione sintetica dei seguenti elementi	Andamento ricavi – total revenues Year/Year
	Andamento redditività – RACE Year/Year
	Andamento RWA Year/Year
	<i>Cross selling efficiency Index</i> + breve descrizione delle <i>revenues</i> frutto di <i>cross selling</i>
<i>Se plafond: Sintetica descrizione del rationale a valle del business vote/recommendation a supporto della richiesta del plafond</i>	
Altre informazioni sulla Relazione (se applicabile)	
Se società partecipata	<i>Payout</i> della partecipazione
Note	
Esito <i>Plausibility Check</i>	

⁽¹⁴⁾ Inclusi ad esempio eventuali *Revenues* in transazioni *Real Estate*, *Revenues/costs* da sottoscrizione di *bonds*, volume/remunerazione depositi, depositi titoli, attività di tesoreria/*trading desk*.